

797.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 2 – Valutazioni del Governo sulla debolezza dell'euro) .....	8
Missioni vevoli nella seduta del 24 ottobre 2000 .....	3	(Sezione 3 – Visite di verifica per soggetti affetti da pluriminorazioni) .....	9
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3	(Sezione 4 – Trasformazione dell'Ente Eur in società per azioni) .....	9
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	5	(Sezione 5 – Problemi di impatto ambientale di progetti della Banca mondiale) .....	10
Procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pena) .....	6	(Sezione 6 – Aumenti stipendiali per i dipendenti Enav) .....	12
Nomine ministeriali (Comunicazione) .....	6	<b>Disegno di legge n. 7320</b> .....	13
Richieste ministeriali di parere parlamentare .....	6	(Sezione 1 – Articolo unico; articoli del decreto-legge) .....	13
Atti di controllo e di indirizzo .....	7	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	13
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	7	(Sezione 3 – Emendamento ed articolo aggiuntivo riferiti agli articoli del decreto-legge) .....	14
<b>Interrogazioni</b> .....	8	(Sezione 4 – Ordini del giorno) .....	14
(Sezione 1 – Incompatibilità di incarichi di un dirigente del Ministero del tesoro) .....	8		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge S. 4375 (approvato dal Senato) n. 7186</b> .....	16	(Sezione 18 — Articolo 18, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) ....	47
(Sezione 1 — Articolo 1 ed emendamenti) ..	16	(Sezione 19 — Articolo 19 ed emendamenti) ..	51
(Sezione 2 — Articolo 2, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	31	(Sezione 20 — Articolo 20, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	51
(Sezione 3 — Articolo 3) .....	32	(Sezione 21 — Articolo 21) .....	53
(Sezione 4 — Articolo 4) .....	32	(Sezione 22 — Articolo 22 ed emendamenti) ..	53
(Sezione 5 — Articolo 5 ed emendamento) .	33	(Sezione 23 — Articolo 23, emendamenti e subemendamenti) .....	58
(Sezione 6 — Articolo 6) .....	34	(Sezione 24 — Articolo 24 ed emendamenti) ..	59
(Sezione 7 — Articolo 7, emendamenti e subemendamenti) .....	34	(Sezione 25 — Articolo 25 ed emendamenti) ..	60
(Sezione 8 — Articolo 8 ed emendamenti) ..	36	(Sezione 26 — Articolo 27 ed emendamenti) ..	61
(Sezione 9 — Articolo 9 ed emendamenti) ..	37	(Sezione 27 — Articolo 28 ed emendamenti) ..	62
(Sezione 10 — Articolo 10 ed emendamenti) ..	39	(Sezione 28 — Articolo 29 ed emendamenti) ..	64
(Sezione 11 — Articolo 11, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	41	(Sezione 29 — Articolo 30 ed emendamenti) ..	66
(Sezione 12 — Articolo 12 ed emendamenti) ..	43	(Sezione 30 — Articolo 31, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	66
(Sezione 13 — Articolo 13 ed emendamenti) ..	44	(Sezione 31 — Articolo 32) .....	68
(Sezione 14 — Articolo 14 ed emendamento) .	45	(Sezione 32 — Articolo 33) .....	69
(Sezione 15 — Articolo 15) .....	45	(Sezione 33 — Articolo 34, emendamenti, subemendamento ed articolo aggiuntivo) .....	69
(Sezione 16 — Articolo 16 ed emendamenti) ..	45	(Sezione 34 — Ordini del giorno) .....	71
(Sezione 17 — Articolo 17, emendamento e subemendamento) .....	46		

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 24 ottobre 2000.**

Acquarone, Aleffi, Amoroso, Angelici, Bono, Bordon, Bressa, Calzolaio, Cananzi, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, Labate, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Michielon, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Petrini, Polenta, Pozza Tasca, Pisanu, Rivera, Schietroma, Solaroli, Sica, Tremaglia, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita, Vito.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Acquarone, Aleffi, Amoroso, Angelini, Bono, Bordon, Bressa, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, Labate, Ladu, La Russa, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Michielon, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Schietroma, Sica, Solaroli, Tremaglia, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita, Vito.

**Annunzio di una proposta di legge.**

In data 23 ottobre 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

PAISSAN: « Divieto di estradizione per reati punibili all'estero con la pena di morte » (7378).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 23 ottobre 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 3979. — ANEDDA ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: « Disposizioni in materia di indagini difensive » (*approvato, in un resto unificato, dalla Camera e modificato dal Senato*) (850-2774-B);

S. 4563. — « Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura » (*approvato dal Senato*) (7377).

Saranno stampati e distribuiti.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoidicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

SAIA e SARACENI: « Delega al Governo per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sul-

mona » (7356) *Parere delle Commissioni V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

SAIA e SARACENI: « Istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillali, Fermo e Sulmona » (7357) *Parere delle Commissioni V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

SODA ed altri: « Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti la soppressione del divieto di immediata rieleggibilità per i sindaci e i presidenti della provincia che abbiano ricoperto due mandati consecutivi » (7371);

#### II Commissione (Giustizia):

PIVETTI: « Interventi contro la prostituzione » (7309) *Parere delle Commissioni I, III, V, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

#### VII Commissione (Cultura):

SANTANDREA: « Norme per la conservazione, il recupero e la valorizzazione della villa romana di Russi » (7279) *Parere delle Commissioni I, V e VIII*;

#### VIII Commissione (Ambiente):

GALDELLI: « Disciplina delle costruzioni in zone non sismiche » (7219) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

#### IX Commissione (Trasporti):

BUTTI: « Attribuzione all'idroscalo di Como della qualifica di aeroporto di interesse nazionale » (7259) *Parere delle Commissioni I, V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

#### X Commissione (Attività produttive):

MOLGORA ed altri: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Qui-

stello » (6320) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

#### XI Commissione (Lavoro):

ALBONI: « Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (7300) *Parere delle Commissioni I, V, VI e XIII*;

RUZZANTE: « Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (7306) *Parere delle Commissioni I, V, VI e XIII*;

FOTI ed altri: « Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (7311) *Parere delle Commissioni I, V, VI e XIII*;

PISAPIA: « Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (7316) *Parere delle Commissioni I, V, VI e XIII*;

FRATTINI: « Disposizioni in materia di repressione della condotta antisindacale nel rapporto di pubblico impiego non privatizzato » (7332) *Parere delle Commissioni I, II, III e IV*;

#### XII Commissione (Affari sociali):

CÈ: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle modalità di sperimentazione del "metodo Di Bella" » (7308) *Parere delle Commissioni I, II e V*;

PISAPIA: « Disposizioni in materia di consenso ai trattamenti sanitari » (7336) *Parere delle Commissioni I e II*;

PISAPIA: « Disposizioni in materia di tutela della qualità della vita delle persone affette da malattie incurabili in fase terminale » (7337) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*.

**Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.**

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 16 ottobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dall'ente italiano nell'anno 1999, con allegati il bilancio di previsione per il 2000 ed il conto consuntivo per il 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione dal ministro della difesa.**

Il ministro della difesa, con lettera del 17 ottobre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interpellanza CHINCARINI ed altri n. 2/02445 pubblicata nel resoconto sommario dell'8 giugno 2000, relativa alla chiusura del carcere militare di Peschiera del Garda.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla Commissione IV (Difesa) competente per materia.

**Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 18 ottobre 2000, in adempimento all'obbligo derivante dall'articolo 19, paragrafi 5 e 6, della costituzione dell'organizzazione internazionale del lavoro, emendata nel 1946 ed approvata dall'Italia con legge 13 novembre 1947, n. 1622, ha trasmesso i testi della convenzione n. 183 e della raccomandazione n. 191, in materia di protezione della maternità, adottate dalla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro, nel corso della sua 88<sup>a</sup> sessione, svoltasi a Ginevra dal 30 maggio al 9 giugno 2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissioni dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.**

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 23 ottobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la seconda sezione della relazione previsionale e programmatica per l'anno 2001 (doc. XIII, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

n. 82659 (alla IV Commissione);

n. 71171 e 78224;

n. 84372 (alla VI Commissione);

n. 68922 e 69053 (alla VII Commissione);

n. 69023 (alla IX Commissione);

n. 68877 (alla XII Commissione).

**Trasmissioni da ministeri.**

I ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di

unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi ministeri per il 2000, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

sei decreti nn. BL/1/47/2000, BL/1/48/2000, BL/1/49/2000, BL/1/51/2000, BL/1/52/2000 e BL/1/53/2000 (*alla IV Commissione*);

due decreti del 3 agosto 2000 e del 5 ottobre 2000 del ministro per i beni e le attività culturali (*alla VII Commissione*);

due decreti nn. 672/673 e 9179 del ministro dei lavori pubblici (*alla VIII Commissione*).

**Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.**

Con lettera pervenuta in data 23 ottobre 2000, il deputato Filippo MANCUSO ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (procura della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta, n. 712/99 R.G.N.R.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

**Comunicazione di nomine ministeriali.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettere in data 9 ottobre 2000, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione delle seguenti nomine:

consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma;

consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli;

consiglio di amministrazione della stazione sperimentale del vetro in Murano (VE).

consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per la seta in Milano;

consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese (MI);

consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano.

Tali comunicazioni sono deferite alla X Commissione permanente (Attività produttive).

**Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 ottobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante variazione dell'intervento relativo al comune di Roccella Jonica (RC), di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 1998, di ripartizione per il 1998 della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, devoluta alla diretta gestione statale.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 novembre 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 ottobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Sergio ZOPPI a presidente del consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura.

Tale richiesta è deferita ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 novembre 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 ottobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato dello Stato Giuseppe Nerio CARUGNO a presidente dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN).

Tale richiesta è deferita ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 novembre 2000.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 23 ottobre 2000, ha trasmesso, ai sensi

dell'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente gli obiettivi della programmazione del sistema universitario per il biennio 2001-2003 e la finalizzazione delle relative risorse finanziarie.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 novembre 2000.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### *ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 18 ottobre 2000, alla pagina 5, ventiseiesima riga, dopo le parole « delle associazioni antiracket » deve intendersi aggiunta la seguente dicitura: « (doc. XXI, n. 5). Inoltre il periodo dalla ventisettesima riga deve intendersi sostituito dal seguente: « Questo documento sarà stampato e distribuito ».

**INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO****(Sezione 1 – Incompatibilità di incarichi di un dirigente del Ministero del tesoro)****A) Interrogazione:**

TASSONE, VOLONTÈ, TERESIO DELFINO e CUTRUFO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ed ai Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

nel ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il dottor Filiberto Iezzi, dirigente della XIV divisione dell'Igop (Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale) — dipartimento della ragioneria generale dello Stato —, circa un anno fa è stato designato quale esperto nel nucleo di valutazione del Centro ospedaliero di riferimento oncologico di Aviano (in provincia di Pordenone), e da allora continua a svolgere tale compito insieme a quelli istituzionali nel predetto ministero;

malgrado le competenti autorità amministrative (interessate ed anche sollecitate sull'argomento indicato dalla Dirstat-Confedir) abbiano assicurato il ripristino della legalità con la revoca dell'incarico all'interessato, continua a perpetuarsi evidente l'incompatibilità, per il predetto dirigente, del rivestire l'incarico (retribuito) di componente del citato nucleo, mentre egli esercita contemporaneamente la funzione di capo della divisione deputata ad esaminare i provvedimenti e le richieste di parere inerenti gli istituti di ricovero e cura, compreso il citato centro —:

se, nel periodo di cumulo illegittimo degli incarichi, l'attività retribuita di supporto agli organi di gestione, svolta dal predetto dirigente in seno a quel nucleo di valutazione, si sia risolta in un danno erariale;

se, dunque, non sia il caso di rimuovere urgentemente questa situazione di grave pregiudizio all'imparzialità ed al buon andamento dell'azione amministrativa, nell'interesse generale della collettività nonché specifico della pubblica amministrazione e dei dirigenti e funzionari ad essa preposti;

se possano, infine, essere individuate le responsabilità di chi abbia consentito per così lungo tempo (e continui a permettere) il perdurare di tale situazione illegittima. (3-05594)

(8 maggio 2000).

**(Sezione 2 – Valutazioni del Governo sulla debolezza dell'euro)****B) Interrogazione:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

le vicende relative all'euro destano non poche preoccupazioni in tutti gli analisti economici;

Guido Rossi, ex-presidente della Consob, ha dichiarato: « Il problema dell'euro è che non ha dietro uno Stato. Una moneta senza uno Stato dietro è una moneta che per sua natura è fragile » (confronta *La Stampa* di sabato 20 maggio 2000, pagina 3);

Guido Rossi ha, altresì, dichiarato: « Certamente dando maggiore consistenza alla politica europea si toglie molta fragilità al sistema Europa. Certo, la Bce non è d'accordo, perché non solo ha una scarsa legittimazione democratica (perché non è eletta da nessuno), ma dovendo difendere la moneta senza avere alcuno strumento politico si troverebbe fortemente ridimensionata così come lo sarebbe la Commissione »;

la diagnosi di Guido Rossi appare assolutamente ineccepibile sul piano economico e, per di più, pone la questione politica dell'assetto dell'Europa e del rapporto fra organismi politici elettivi e Banca centrale europea —:

se condivida la diagnosi di Guido Rossi in ordine alla ragione politica della crisi dell'euro e, in caso affermativo, per quali motivi al momento della nascita ufficiale dell'euro si sia consentita la diffusione di una euforia evidentemente ingiustificata;

se non si ritenga fondata la tesi di Guido Rossi circa la necessità di creare un assetto complessivo europeo che ripristini il primato degli organismi elettivi e democratici sulla Banca centrale europea. (3-05679)

(23 maggio 2000).

**(Sezione 3 – Visite di verifica per soggetti affetti da pluriminorazioni)**

### C) Interrogazione:

GIACCO, ABBONDANZIERI, DUCA, GASPERONI, GATTO, MARIANI e OLIVO. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della*

*programmazione economica e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

se è giusto che lo Stato si tuteli nei confronti dei falsi invalidi, ciò non può e non deve trasformarsi in una vessazione nei confronti di chi è maggiormente provato nel fisico e nella psiche e delle loro famiglie;

si verifica che soggetti affetti da pluriminorazioni irreversibili (per esempio cecità, sordità, cerebropatie, eccetera) siano convocati a visita di verifica dei requisiti prescritti per usufruire dei benefici di invalidità civile, cecità e sordomutismo con un unico modello di convocazione, dal quale non si evince quale minorazione si vuole verificare, e siano costretti ogni volta a documentarle tutte, con il rischio di essere sorteggiati alternativamente dai tre elenchi attuali (invalidi civili, ciechi assoluti, sordomuti) ed essere obbligati a tre visite differenti con ulteriore disagio in situazioni già tanto pesanti —:

quali urgenti provvedimenti intendano intraprendere per evitare tali situazioni e se non ritengano opportuno istituire un elenco unico per le persone disabili con pluriminorazioni irreversibili, in modo che la verifica sia fatta globalmente una volta per tutte. (3-05783)

(7 giugno 2000).

**(Sezione 4 – Trasformazione dell'Ente Eur in società per azioni)**

### D) Interrogazioni:

GASPARRI e MARENCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'ente Eur è stato trasformato in società per azioni, così come stabilito dal decreto legislativo n. 304 del 1999;

il suddetto decreto prevedeva la nomina di una commissione che avrebbe dovuto valutare il patrimonio del vecchio

ente Eur costituito in massima parte da beni immobili, al fine di determinare il capitale sociale della nuova spa —:

quali siano stati i criteri di valutazione adottati dalla commissione e chi siano i componenti di tale commissione;

se la commissione si sia avvalsa di consulenze esterne e quali;

a quanto ammonti il compenso percepito dalla commissione. (3-05851)

(19 giugno 2000)

**GASPARRI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'ente Eur è stato trasformato in società per azioni, denominata Eur spa, come stabilito dal decreto legislativo n. 304 del 1999;

il suddetto decreto prevedeva la nomina di una commissione con il compito di stimare il patrimonio dell'ente Eur ed anche di effettuare variazioni sulla sua situazione patrimoniale al fine di stabilire se sussistessero le condizioni per consentire la trasformazione in società, ovvero i presupposti per la sua messa in liquidazione;

alla commissione, composta da cinque membri, veniva data la facoltà di avvalersi di periti esterni per specifiche operazioni comportanti la necessità di consulenze tecniche specialistiche non adeguatamente presenti nella commissione stessa;

in seguito all'approvazione, con decreto del Ministro del tesoro, della relazione della commissione, l'ente Eur è stato trasformato in società per azioni denominata Eur spa e sono stati nominati i componenti degli organi sociali della stessa —:

perché non siano stati seguiti i criteri stabiliti dall'articolo 9 della legge n. 488 del 1998 che prevede l'obbligo di selezionare i consulenti immobiliari e finanziari incaricati della valutazione di beni pubblici da conferire in società per azioni, attra-

verso procedure competitive tra primarie società di consulenze nazionali ed estere;

quali siano stati quindi i criteri adottati per la selezione dei membri della commissione, i nomi dei componenti, e se sia compatibile la nomina di professionisti esterni alla pubblica amministrazione;

quali siano stati i criteri di valutazione adoperati dalla commissione e perché non sia stato reso pubblico il testo della relazione di stima;

quale sia stato il compenso percepito dalla commissione e quanto sia durato il periodo di svolgimento dell'incarico;

se la commissione si sia avvalsa di consulenze esterne, quali il nominativo dei periti esterni incaricati dalla commissione e i compensi loro attribuiti;

quali siano stati i criteri adottati per la selezione dei componenti del consiglio di amministrazione della Eur spa, se le nomine in oggetto siano state effettuate per reali esigenze di particolari competenze ovvero siano stati adottati altri criteri, constatato che, in qualche caso, vi è la parentela dei nominati con esponenti del Parlamento;

se sia istituzionalmente compatibile che un componente della commissione che ha avuto il compito di valutare se sussistevano i presupposti della trasformazione dell'ente in società per azioni sia poi stato nominato amministratore della società costituita anche in virtù delle proprie valutazioni, ovvero se questo non costituisca un palese caso di conflitto di interessi.

(3-06027)

(12 luglio 2000).

**(Sezione 5 – Problemi di impatto ambientale di progetti della Banca mondiale)**

**E) Interrogazione:**

SERAFINI, BARTOLICH, CREMA, JERVOLINO RUSSO, LECCESE, PISAPIA, POZZA TASCA e SBARBATI. — *Ai Ministri*

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

il Consiglio dei direttori esecutivi della Banca mondiale il 24 giugno 2000 ha approvato il progetto *China western poverty reduction* per un ammontare pari a 160 milioni di dollari;

la componente (o parte) C del progetto prevede il reinsediamento di 57.775 contadini di etnia cinese (provenienti dal distretto di Haidong, Qinghai) nel distretto di Haixi, luogo di nascita del Dalai Lama, abitato da 4.000 persone di etnia tibetana;

i direttori esecutivi hanno deciso di sospendere il finanziamento di 40 milioni di dollari a questa parte C del progetto;

lo scorso 28 aprile, l'*Inspection panel* della Banca mondiale ha ultimato la sua indagine sulla parte C del progetto *China western poverty reduction*, consegnando il documento finale ai funzionari della Banca mondiale;

tale documento rimarrà confidenziale finché i funzionari della Banca mondiale non formuleranno le loro considerazioni al consiglio dei direttori esecutivi della stessa banca;

comunque, secondo le prime indiscrezioni, il rapporto d'indagine dell'*Inspection panel* solleva perplessità ed interrogativi su possibili violazioni delle linee-guida stabilite dalla Banca mondiale per la valutazione di impatto ambientale e per il rispetto delle caratteristiche culturali e sociali delle popolazioni indigene;

tali violazioni pregiudicherebbero il progetto nella sua interezza;

tra pochi giorni, la Banca mondiale sarà chiamata a votare il finanziamento di un nuovo progetto ad elevato rischio ambientale, il *Chad-Cameroon oil and pipeline project*;

tale progetto prevede il finanziamento della costruzione di 300 pozzi petroliferi nel sud del Chad, e di un oleodotto

di 1.100 chilometri attraverso il Chad ed il Cameroon, utilizzabile da un consorzio privato formato da Exxon, Chevron e Petronas;

riguardo ai pericoli di impatto ambientale sollevati da questo progetto sono già state presentate numerose interrogazioni in vari Parlamenti europei —:

quali misure siano state prese dalla Banca mondiale nel progetto *China-Tibet* per svolgere correttamente la valutazione di impatto ambientale e se le popolazioni locali siano state consultate nella fase di preparazione del progetto;

se la Banca mondiale abbia garantito nel progetto *China-Tibet* il rispetto delle linee guida: BP 17.50 on disclosure of operational information, OD 4.01 on environmental assessment, OD 4.20 on indigenous peoples, OD 4.30 on involuntary resettlement, OP 4.09 on pest management, OP-BP 4.37 on safety of dams, OD 12.10 on retroactive financing e OD 10.00 on investment landing;

se corrisponda al vero che le comunità locali e le organizzazioni non governative non avrebbero avuto la possibilità di commentare i documenti di valutazione di impatto ambientale e quelli relativi al reinsediamento delle popolazioni, e che tali documenti non sarebbero stati resi pubblici, come invece previsto dalle procedure della Banca mondiale;

se il Governo italiano, oltre a rispondere alla presente interrogazione, non ritenga opportuno riferire alla Camera sugli sviluppi di tale questione, rendendo disponibile a quei parlamentari che ne facessero richiesta, copia del rapporto finale dell'*Inspection panel*;

se, alla luce dei fatti sopraesposti, il Governo non ritenga opportuno chiedere un rinvio della decisione sul progetto *Chad-Cameroon*, affinché le raccomandazioni del *panel* sul progetto *China-Tibet* possano essere attentamente valutate dai direttori esecutivi, al fine di evitare gli aspetti più problematici della sua realizzazione;

cosa il Governo intenda fare, anche attraverso il direttore esecutivo della Banca mondiale, Passacantando (rappresentante dell'Italia), affinché il consiglio dei direttori esecutivi possa esercitare nel miglior modo possibile le proprie funzioni nei confronti dell'operato della Banca.

(3-05796)

(8 giugno 2000).

**(Sezione 6 – Aumenti stipendiali per i dipendenti Enav)**

**F) Interrogazione:**

SAVARESE. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il Governo dichiara continuamente di voler perseguire una politica di rigore, cercando di ridurre spese inutili e ottimizzando le risorse lavorative alle nuove necessità del mercato globale;

sempre il Governo affronta l'impopolarità con razionalizzazioni, spesso drastiche e senza paracaduti sociali, in settori diversi, dalle ferrovie alle poste, per non

parlare poi di quanto avviene in settori ormai privatizzati come la telefonia oggetto di ristrutturazioni pesanti;

il Governo offre la risibile somma di 18.000 lire mensili lorde ai militari dell'Arma dei carabinieri, sempre in prima linea nel difendere cittadini ed istituzioni;

secondo quanto si apprende dalla stampa, nel frattempo l'Enav, Ente nazionale per l'assistenza al volo, spesso agli onori della cronaca per l'elevato grado di conflittualità sindacale, ente sulle cui spese si è già varie volte sollevata l'attenzione della Corte dei conti, avrebbe concluso contratti che prevedono nell'arco di un triennio aumenti mensili varianti tra le 900.000 lire per gli impiegati amministrativi ed 1.350.000 per gli addetti al controllo del traffico aereo —:

come valutino l'entità di tali aumenti in un ente statale e la compatibilità con la generale politica di austerità a parole dichiarata dal Governo;

quanto incidano sui conti dell'Enav gli aumenti concordati;

se e in che modo tali aumenti incideranno sul processo di trasformazione in società per azioni previsto *ex lege* non oltre il dicembre del 2000.

(3-04649)

(22 novembre 1999)

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 27 SETTEMBRE 2000, N. 266, RECANTE  
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRIBUTI  
ALLE IMPRESE DEL SETTORE DELL'EDITORIA PER LE  
SPEDIZIONI POSTALI (7320)**

**(A.C. 7320 – Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE DEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 27 settembre 2000, n. 266, recante disposizioni urgenti in materia di contributi alle imprese del settore dell'editoria per le spedizioni postali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL  
TESTO DEL GOVERNO.**

**ART. 1.**

*(Tariffe postali agevolate)*

1. Il termine del 1° ottobre 2000, di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativo all'avvio del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 1° gennaio 2001. I decreti di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono emanati entro il 1° novembre 2000.

2. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2000, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalle Poste

Italiane Spa alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

**ART. 2.**

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 7320 – Sezione 2)**

**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA  
COMMISSIONE**

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« ART. 1. – *(Tariffe postali agevolate)* 1. Il termine di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativo all'avvio del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 1° gennaio 2002. I decreti di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono emanati entro il 1° settembre 2001.

2. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al periodo 1° ottobre 2000-31 dicembre 2001, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla

società Poste Italiane Spa alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 488.

3. La società Poste Italiane Spa è tenuta a presentare un rendiconto quadrimestrale dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi a tariffa agevolata, in attuazione di quanto previsto dal contratto di programma stipulato con il Ministero delle comunicazioni, che svolge i compiti di autorità di vigilanza e controllo sul sistema postale ».

**(A.C. 7320 - Sezione 3)**

**EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

**ART. 1.**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

3-bis. I compensi dovuti dai servizi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, sono corrisposti mediante addebito in conto corrente posta intestato all'ente o alla pubblica amministrazione interessata, contestualmente alla consegna della corrispondenza all'agenzia postale.

3-ter. Le cassette postali predisposte dal gestore postale universale sono esenti da ogni onere per occupazione di suolo pubblico.

**1. 1.** Michielon, Chincarini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. I compensi dovuti dai servizi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, sono corrisposti mediante addebito in conto corrente posta intestato all'ente o alla pubblica amministrazione interessata, contestualmente alla consegna della corrispondenza all'agenzia postale.

2. Le cassette postali predisposte dal gestore postale universale sono esenti da ogni onere per occupazione di suolo pubblico.

**1. 01.** Michielon, Chincarini.

**(A.C. 7320 - Sezione 4)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

esaminato il provvedimento in titolo;

preso atto che l'attuale disciplina prevede che gli importi dovuti per i servizi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1972 (spedizione delle corrispondenze ufficiali, delle corrispondenze non potute recapitare e restituite ai mittenti, dei vaglia cambiari della Banca d'Italia, spedizioni di valori bollati e di pieghi valori del Tesoro) siano corrisposti mediante utilizzo dei conti di credito ordinari e secondo le tariffe vigenti dalle amministrazioni che usufruiscono del servizio; il pagamento dovrebbe avvenire entro il mese successivo a quello di riferimento ma, in pratica, avviene a distanza di mesi, anche a causa della complessità dei riscontri amministrativi e contabili;

ritenuto, altresì, necessario ed urgente perseguire l'obiettivo di assicurare alle Poste italiane S.p.A. una riscossione in tempi rapidi e certi;

impegna il Governo

a prevedere che i compensi per i servizi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, siano corrisposti mediante addebito in conto corrente postale intestato all'Ente o alla pubblica amministrazione interessata, contestualmente alla consegna della corrispondenza dell'agenzia postale ».

**9/7320/1** Michielon, Caparini, Chincarini, Savarese.

La Camera,

esaminato il provvedimento in titolo;

ricordato che le Poste italiane S.p.A., in precedenza, in qualità di ente pubblico godeva dell'esenzione, per le cassette postali, da ogni onere per occupazione di suolo pubblico, in considerazione del ruolo di gestore postale universale assunto dalla società stessa;

impegna il Governo

a stabilire che le cassette postali predisposte dal gestore postale universale siano esenti da ogni onere per occupazione di suolo pubblico ».

**9/7320/2** Chincarini, Caparini, Michielon.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4375 — DISPOSIZIONI PER LA DELEGIFICAZIONE DI NORME E PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI — LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (7186)**

**(A.C. 7186 — sezione 1)**

**ARTICOLO 1 ED ALLEGATI A E B DEL  
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE**

**CAPO I**

**NORME IN MATERIA  
DI SEMPLIFICAZIONE**

**ART. 1.**

*(Delegificazione di norme e regolamenti  
di semplificazione)*

1. La presente legge dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge.

2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge sono abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.

4. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nelle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della presente legge e dall'articolo 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1999, n. 265 »;

b) all'articolo 20, comma 7, dopo le parole: « Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 » sono inserite le seguenti: « e dalle leggi annuali di semplificazione »;

c) all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), dopo la parola: « eliminare » sono inserite le seguenti: « o modificare »;

d) all'articolo 21, comma 13, il secondo periodo è soppresso;

e) nell'allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 3, 4, 5, 20, 27, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 75, 81, 88, 93, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-*decies*;

f) al numero 18 dell'allegato 1, dopo le parole: « Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità » sono aggiunte le seguenti: « e altre procedure connesse »;

g) il numero 94 dell'allegato 1 è sostituito dal seguente:

« 94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione dal registro delle imprese:

*legge 29 dicembre 1993, n. 580;*

*decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 »;*

h) il titolo del numero 97 dell'allegato 1 è sostituito dal seguente: « Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di installazione, di ampliamento e di trasformazione degli impianti »;

i) il titolo del numero 98 dell'allegato 1 è sostituito dal seguente: « Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di autoriparazione »;

l) dopo il numero 98 dell'allegato 1 è inserito il seguente:

« 98-*bis*. Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di pulizia:

*legge 25 gennaio 1994, n. 82;*

*decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274 »;*

m) al numero 105 dell'allegato 1, dopo le parole: « Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie », sono aggiunte le seguenti: « e di altri atti di assenso concernenti attività edilizie ».

5. All'articolo 39, comma 2, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le parole: « , per non più di un triennio, » sono soppresse.

6. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, al primo periodo sono soppresse le parole: « non immediatamente » e al terzo periodo, le parole: « possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita » sono sostituite dalle seguenti: « sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 »;

b) il comma 3 dell'articolo 3 è abrogato;

c) all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 »;

d) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

« *f-bis*) da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi unici »;

e) all'articolo 7, comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente:

« Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato periodicamente dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi: »;

f) all'articolo 7, comma 2, la lettera g) è abrogata;

g) l'articolo 8 è abrogato;

h) all'allegato 1 sono soppresse le previsioni di delegificazione e semplifica-

zione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti numeri: 5), 12), 13), 14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 51);

*i)* il numero 30) dell'allegato 1 è sostituito dal seguente:

« 30) Procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione dal registro dei revisori contabili, nonché all'attività di vigilanza del Ministro della giustizia ed alla sospensione dei revisori dall'esercizio dell'attività di controllo dei conti

*decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;*

*legge 13 maggio 1997, n. 132;*

*legge 8 luglio 1998, n. 222 »;*

*l)* al numero 43) dell'allegato 1 le parole: « in nome e » sono soppresse;

*m)* all'allegato 2 è soppresso il numero 5);

*n)* dopo il numero 7) dell'allegato 3 sono inseriti i seguenti:

« 7-*bis*) Istruzione non universitaria, ivi comprese le scuole italiane all'estero, l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e l'integrazione dei sistemi formativi.

7-*ter*) Debito pubblico.

7-*quater*) Appalti pubblici di beni, servizi e forniture ».

7. All'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito

dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, alla fine del quarto periodo sono soppresse le parole: « tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni ».

8. Entro il 31 dicembre 2000, il Governo è delegato, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:

*a)* le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni;

*b)* le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal medesimo decreto.

ALLEGATO A  
(Articolo 1, commi 1 e 2)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE  
E SEMPLIFICARE

1. *Procedimenti per la concessione dell'indennità per infortunio o malattia da parte dell'INAIL o dell'INPS.*

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;  
Legge 11 gennaio 1943, n. 138.

2. *Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dei distributori di carburante autostradali.*

Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;  
Legge 7 dicembre 1984, n. 818.

3. *Procedimento per l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe e per la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni di controllo durante l'esercizio.*

Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, articolo 2.

4. *Procedimento per l'emanazione di decreti, di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, finalizzati ad apportare modifiche agli allegati 1B (concimi nazionali), 1C (ammendanti e correttivi), 2 (etichettatura) e 3 (tolleranze applicabili ai fertilizzanti) della legge 19 ottobre 1984, n. 748.*

Legge 19 ottobre 1984, n. 748, articoli 8 e 9;  
Decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, articolo 6;  
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 58.

5. *Procedimento per il rilascio delle concessioni per gli autoservizi di linea di competenza statale.*

Legge 28 settembre 1939, n. 1822.

6. *Procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova degli autoveicoli.*

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 98, 100, 101 e 102.

7. *Procedimento per la domiciliazione delle tariffe dovute per la registrazione delle revisioni effettuate dalle imprese di autoriparazione.*

Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 3.

8. *Procedimento di chiusura annuale del « Fondo – Scorta » della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza.*

Legge 2 dicembre 1969, n. 968, articolo 1, secondo comma.

9. *Procedimento per la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di imprese, società, consorzi ed altri enti non più operativi.*

Legge 16 dicembre 1977, n. 904;  
Legge 7 maggio 1986, n. 150;  
Codice civile, articoli 2191, 2312, 2456 e 2544;  
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

10. *Procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.*

Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 18.

11. *Procedimento per l'iscrizione delle informazioni sulle procedure concorsuali presso l'ufficio del registro delle imprese.*

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

12. *Procedimento per l'autorizzazione alla installazione degli impianti di riscaldamento ad acqua calda e degli impianti di produzione di acqua calda per servizi igienici in edifici adibiti ad uso civile.*

Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, articolo 2;  
Legge 5 marzo 1990, n. 46;  
Legge 9 gennaio 1991, n. 10.

13. *Procedimento per la formazione dei piani attuativi.*

Legge 17 agosto 1942, n. 1150;  
Legge 18 aprile 1962, n. 167;  
Legge 6 agosto 1967, n. 765;  
Legge 22 ottobre 1971, n. 865;  
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;  
Legge 5 agosto 1978, n. 457;  
Legge 28 febbraio 1985, n. 47;  
Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;  
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

14. *Procedimento per il collaudo per opere di cemento armato e/o strutture metalliche.*

Legge 5 novembre 1971, n. 1086.

15. *Tutela dall'inquinamento acustico. Rumore nell'ambiente esterno e determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Tecnico competente acustica ambientale.*

Legge 26 ottobre 1995, n. 447;  
Codice penale, articolo 659;  
Codice civile, articolo 844;  
Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;  
Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;  
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

16. *Autorizzazione alla custodia, all'utilizzo e al trasporto di gas tossici.*

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 58;  
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

17. *Procedimenti concernenti la produzione e commercializzazione di prodotti alimentari.*

Legge 30 aprile 1962, n. 283;  
Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;  
Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

18. *Procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica.*

Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;  
Legge 31 gennaio 1967, n. 33.

19. *Procedimento di iscrizione a ruolo del notaio.*

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 18 e seguenti;  
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 32 e seguenti.

20. *Procedimento di iscrizione del notaio trasferito.*

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 25;  
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 41 e seguenti.

21. *Procedimento per il rilascio del permesso di assenza del notaio*

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 26;  
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 51 e seguenti.

22. *Procedimento per la nomina del coadiutore del notaio.*

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 45;  
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 65 e seguenti.

23. *Redazione di atti pubblici in lingua straniera e revisione della disciplina di nullità.*

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 54 e 55;  
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma primo, numero 4°.

24. *Redazione di atti pubblici con intervento di sordi, muti e sordomuti e revisione della disciplina di nullità.*

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 56 e 57;  
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma primo, numero 4°.

25. *Procedimento per la conservazione e la pubblicità dei testamenti.*

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 66, ultimo comma;  
Legge 25 maggio 1981, n. 307, articoli 3 e seguenti;  
Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956;  
Decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 ottobre 1993, n. 586;  
Codice civile, articolo 622.

26. *Comunicazioni di atti di trasferimento di terreni.*

Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 18;  
Legge 12 agosto 1993, n. 310, articolo 7.

27. *Semplificazione per i privati delle modalità di conservazione dei documenti su microfilm.*

Regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 1996, n. 694.

28. *Procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e serbatoi gpl e procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di gpl in serbatoi fissi di capacità non eccedente 5 metri<sup>3</sup>.*

Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;  
Legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II;  
Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359;  
Legge 26 luglio 1965, n. 966;  
Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

29. *Procedimenti per il collaudo, la denuncia di installazione e le verifiche periodiche relativi a gru ed altri apparecchi di sollevamento (argani, paranchi); funi e catene; piani inclinati; idroestrattori a forza centrifuga; scale aeree, ponti sospesi con argano o sviluppabili su carro, ponti sospesi motorizzati.*

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;  
Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;  
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

30. *Procedimento di denuncia all'Ispettorato del lavoro relativamente all'esercizio di nuova attività produttiva.*

Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, articolo 48.

31. *Procedimento per il controllo della qualità dei prodotti ortofrutticoli ai fini dell'esportazione.*

Legge 25 marzo 1997, n. 68, articolo 2, comma 2, lettera h).

32. *Procedimento di autorizzazione per l'attività di noleggio di autoveicoli senza conducente e per l'esercizio dell'attività di rimessa di autoveicoli o vetture.*

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86;

Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articolo 196.

33. *Procedimento in materia di inquadramento e definizione del trattamento economico del personale del comparto scuola.*

Legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 172;

Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 438, 439, 440, 486, 490, 560 e 570.

34. *Procedimento per l'acquisto di immobili, anche vincolati a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089, destinati a sede di organi dell'Amministrazione centrale e periferica dello Stato.*

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Legge 1° giugno 1939, n. 1089;

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;

Legge 5 agosto 1978, n. 468;

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

35. *Procedimento relativo alla permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici.*

Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

36. *Concessione e locazione di immobili di proprietà dello Stato.*

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 6;

Legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 1, lettere f) e g).

37. *Passaggio dei beni dello Stato dal demanio al patrimonio pubblico.*

Codice della navigazione, articolo 35.

38. *Procedimento per le alienazioni dei beni immobili dello Stato.*

Legge 24 dicembre 1908, n. 783;

Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72;

Legge 14 gennaio 1994, n. 20.

39. *Procedimento per la riliquidazione della pensione definitiva.*

Decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, articolo 3, comma 2.

40. *Procedimento relativo al collocamento in aspettativa per infermità del personale militare.*

Legge 10 aprile 1954, n. 113;  
Legge 31 luglio 1954, n. 599;  
Legge 17 aprile 1957, n. 260;  
Legge 3 agosto 1961, n. 833;  
Legge 1° febbraio 1989, n. 53.

41. *Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo-donna, estetista.*

Legge 14 febbraio 1963, n. 161;  
Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

42. *Procedimento per l'iscrizione all'albo degli spedizionieri.*

Legge 14 novembre 1941, n. 1442.

43. *Procedimenti connessi all'acquisto e locazione di nuove macchine utensili o di produzione.*

Legge 28 novembre 1965, n. 1329, articoli 4 e 10.

44. *Procedimento per l'archiviazione del verbale errato di contestazione di violazione del codice della strada.*

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 204.

45. *Procedimento di revisione annuale dei diritti aeroportuali.*

Legge 5 maggio 1976, n. 324, articolo 9;  
Legge 15 febbraio 1985, n. 25.

46. *Denuncia di inizio attività.*

Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;  
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;  
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;  
Legge 8 luglio 1986, n. 349;  
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

47. *Autorizzazione edilizia.*

Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;  
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;  
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Legge 8 luglio 1986, n. 349;  
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

48. *Interventi non soggetti a concessione od autorizzazione edilizie.*

Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;  
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;  
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;  
Legge 8 luglio 1986, n. 349;  
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

49. *Catasto edilizio.*

Regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;  
Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249;  
Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;  
Decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;  
Legge 30 dicembre 1989, n. 427;  
Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;  
Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539;  
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

50. *Autorizzazioni e concessioni relative alla sede stradale e pertinenze. Accessi e diramazioni. Attraversamenti ed uso della sede stradale.*

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

51. *Procedimento per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione di impianti tecnologici.*

Legge 5 marzo 1990, n. 46.

52. *Procedimento per la progettazione, la messa in opera e l'esercizio di edifici e di impianti al fine del contenimento del consumo energetico.*

Legge 9 gennaio 1991, n. 10;  
Legge 5 marzo 1990, n. 46.

53. *Procedimento per l'autorizzazione e la licenza di panificazione.*

Legge 31 luglio 1956, n. 1002;  
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 22.

54. *Procedimento relativo alle denunce delle presenze nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei ricoveri in case ed istituti di cura.*

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;  
Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;  
Legge 30 settembre 1993, n. 388;  
Decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480;  
Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;  
Legge 30 maggio 1995, n. 203.

55. *Procedimento di concessione di medaglie d'onore per la lunga navigazione.*

Decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127;  
Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586;  
Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110.

56. *Procedimento per lo svolgimento di tombole e pesche di beneficenza in occasione di feste o sagre a carattere locale.*

Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;  
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

57. *Procedimento di vidimazione di registri, libri sociali e scritture contabili, abolizione dell'obbligo di vidimazione o estensione della facoltà di vidimazione agli uffici del giudice di pace e ai comuni.*

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;  
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;  
Codice civile, articoli 2215, 2218 e 2421.

58. *Procedimento per l'attribuzione del codice fiscale con estensione della facoltà di richiesta telematica e di ricezione del codice fiscale e di duplicato dello stesso a liberi professionisti (consulenti fiscali, commercialisti, notai, avvocati)*

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;  
Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, articolo 1.

59. *Procedimento di rilascio di porto d'armi a cittadini degli Stati dell'Unione europea.*

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 42.

60. *Comunicazione di trasferimento di possesso di fabbricati.*

Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, articolo 12.

61. *Procedimento per la determinazione dei compensi spettanti ai presidenti e ai componenti delle camere di commercio.*

Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 11, comma 1, lettera e);  
Legge 1° agosto 1988, n. 340, articolo 3, comma 6.

62. *Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefoni e piccoli impianti montani ad esclusivo uso della economia montana: pareri*

Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, articoli 43 e 44.

ALLEGATO B  
(Articolo 1, commi 1 e 3)NORME ABROGATE LIMITATAMENTE ALLA PARTE  
DISCIPLINANTE I PROCEDIMENTI INDICATI

1. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 62.

Regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articoli 111, 113 e 114.

*(Procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi).*

2. Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 8, comma 11.

*(Invio all'ente di controllo del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione).*

3. Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 100, secondo, terzo e quarto comma.

*(Procedimento di registrazione presso l'ufficio comunale del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria).*

4. Legge 3 giugno 1935, n. 1095;  
Legge 22 dicembre 1939, n. 2207;  
Decreto del Capo del Governo 10 agosto 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1939;  
Decreto ministeriale 25 ottobre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1947.

*(Procedimento per il trapasso di proprietà di beni immobili siti nelle province di confine terrestre).*

5. Legge 8 maggio 1998, n. 146, articolo 21, comma 2.

*(Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefoni e piccoli impianti montani ad esclusivo uso dell'economia montana).*

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

## CAPO I

NORME IN MATERIA  
DI SEMPLIFICAZIONE

## ART. 1.

*(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione).*

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato.

**1. 9.** Nardini.

*Al comma 1, all'allegato A, sopprimere i numeri 3, 13, 14, 37, 38, 46, 47, 48 e 49.*

**1. 1.** Turrone, Boato, Paissan, Cento, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Proccacci, Saraceni, Scalia.

*Al comma 1, all'allegato A, sopprimere il numero 44.*

**1. 2.** Chiappori.

*Al comma 1, all'allegato A, numero 44, sostituire le parole: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 204 con le seguenti: articolo 386, comma 3, del regolamento d'esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.*

**1. 3.** Chiappori.

*Al comma 1, all'allegato A, numero 44, sostituire le parole: articolo 204 con le seguenti: articolo 201.*

**1. 4.** Chiappori.

*Al comma 1, all'allegato A, aggiungere, in fine, il seguente numero:*

63. Procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo.

Funzionamento e composizione del Comitato per le pensioni privilegiate.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

**1. 14.** Governo.

*Al comma 1, all'allegato B, sopprimere il numero 2.*

**1. 7.** Governo.

*Sopprimere il comma 3.*

**1. 10.** Nardini.

*Al comma 4, lettera e), dopo il numero: 93, aggiungere il seguente: 100.*

**1. 8.** Governo.

*Al comma 4, sopprimere la lettera m).*

**1. 5.** Fontanini, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 4, sostituire la lettera m) con la seguente:*

*m) il numero 105 dell'allegato 1 è abrogato.*

**1. 6.** Fontanini, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 6, sopprimere la lettera a).*

**1. 13.** Lembo, Anedda, Armaroli.

*Al comma 6, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis)* all'articolo 9, comma 1, le parole: « e di riordino » sono soppresse.

**1. 15.** Governo.

*Al comma 8, alinea, sostituire le parole da: delegato fino a: emanare un testo unico per con le seguenti: impegnato a presentare un disegno di legge recante.*

**1. 11.** Nardini.

**(A.C. 7186 – sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 2.**

*(Ulteriori disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive).*

1. Gli strumenti di semplificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, agli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificati dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e alle relative disposizioni regolamentari di attuazione, possono essere utilizzati anche nei rapporti tra privati che vi consentano. In tal caso l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 2.**

*(Ulteriori disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive).*

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: su richiesta con le seguenti: non oltre sette giorni dalla richiesta.*

**2. 1.** Michielon.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: su richiesta con le seguenti: entro sette giorni dalla richiesta.*

**2. 2.** Michielon.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. I certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni di appartenenza, rientrano tra quelli esenti dall'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1982, n. 955.

**2. 3.** Michielon.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. I certificati anagrafici richiesti dalle società sportive per i minori di anni sedici rientrano tra quelli esenti dall'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1982, n. 955.

**2. 5.** Michielon.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Alla tabella, allegato B, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 642, come sostituito dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1982, n. 955, al n. 11, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

« 27-quater. Atti, documenti, certificati anagrafici e relative domande, finalizzati alla pratica sportiva ».

#### 2. 4. Michielon.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

##### ART. 2-bis.

1. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico ai fini del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

#### 2. 01. La Commissione.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

##### ART. 2-bis.

*(Rilascio e rinnovi dei passaporti).*

1. Il Ministro degli affari esteri può delegare per il rilascio e i rinnovi dei passaporti, oltre che i questori, i sindaci dei comuni di residenza dei richiedenti.

#### 2. 02. Governo.

#### (A.C. 7186 - sezione 3)

#### ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 3.

*(Tutela dei consumatori e degli utenti).*

1. Dopo la lettera g) del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, è aggiunta la seguente:

« g-bis) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica ».

#### (A.C. 7186 - sezione 4)

#### ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 4.

*(Attività istruttorie in materia di sportello unico delle imprese).*

1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è inserito il seguente:

« ART. 27-bis. — *(Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese)* — 1. Le

amministrazioni, gli enti e le autorità competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27, attività istruttorie nell'ambito del procedimento di cui al regolamento previsto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento ».

**(A.C. 7186 – sezione 5)**

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 5.**

*(Tempi di attesa e modalità di accesso agli sportelli).*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e gli altri soggetti erogatori di servizi pubblici definiscono e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tempi massimi di attesa degli utenti negli uffici a diretto contatto con il pubblico.

2. Nei locali destinati all'erogazione di servizi al pubblico sono adeguatamente pubblicizzati i tempi di cui al comma 1, le modalità di accesso e i termini per la conclusione dei procedimenti, adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché le procedure di reclamo degli utenti.

3. Le amministrazioni sono tenute a verificare periodicamente, anche con la partecipazione delle associazioni degli

utenti, il rispetto di quanto disposto ai sensi dei commi 1, 2 e 4, e ad adottare iniziative per il miglioramento delle prestazioni e la riduzione dei tempi di attesa, anche attraverso l'adozione, da parte del responsabile dell'ufficio, di misure organizzative immediate ed urgenti, anche temporanee, senza aggravio dei tempi per lo svolgimento dell'istruttoria di competenza degli altri uffici che incidono sulla erogazione della prestazione.

4. Le amministrazioni sono tenute ad adottare le misure organizzative volte ad agevolare il rapporto con gli utenti ed a consentire in particolare l'invio di istanze e documenti per via telematica, per posta o per *fax*, nonché gradualmente, ove possibile, a fornire informazioni, a consentire prenotazioni anche per via telematica o telefonica ed a prevedere il recapito, a richiesta e senza aggravio per l'erario, di atti e documenti al domicilio dell'interessato.

5. È in ogni caso fatta salva l'autonomia organizzativa e funzionale delle autonomie locali.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 5.**

*(Tempi di attesa e modalità di accesso agli sportelli).*

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e gli altri soggetti erogatori di servizi pubblici, nel caso di non rispetto dei tempi massimi definiti, provvedono al risarcimento morale e materiale di eventuali danni subiti, a seguito di ciò, dall'utente. L'ammontare di tale danno viene definito dal difensore civico o, in caso di vacanza, dal giudice di pace.

**5. 1.** Nardini.

**(A.C. 7186 – sezione 6)****ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 6.**

*(Testo unico relativo ai contratti di programma, ai patti territoriali e ai contratti d'area).*

1. Nell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 9-bis) Disciplina relativa ai contratti di programma, ai patti territoriali, ai contratti d'area ed agli altri interventi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».

2. Nella predisposizione del testo unico di cui all'allegato 3, numero 9-bis), della legge n. 50 del 1999, introdotto dal comma 1 del presente articolo, il Governo prevede anche l'attribuzione al CIPE della competenza ad emanare le deliberazioni attuative ed integrative al fine di ulteriormente semplificare, riordinare e coordinare la disciplina del settore.

**(A.C. 7186 – sezione 7)****ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 7.**

*(Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia).*

1. L'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigio-

namento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito denominato « Ministero », sentita la regione interessata. Ai fini della presente procedura per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido.

2. Il Ministero svolge l'istruttoria nominando il responsabile unico del procedimento che convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla presente legge.

3. Il committente, ai sensi della normativa vigente, presenta uno studio di impatto ambientale attestante la sussistenza dei requisiti per l'esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.

4. Il parere favorevole del comune nella conferenza di servizi costituisce approvazione delle opere sotto il profilo urbanistico.

5. Il Ministero conclude l'istruttoria nel termine di 180 giorni dalla data di presentazione del progetto di massima.

6. Il procedimento unico di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse di cui al presente articolo, adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata, sostituisce ogni precedente normativa.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DI-  
SEGNO DI LEGGE****ART. 7.**

*(Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia).*

*Sopprimerlo.*

**7. 1.** Turrone, Boato, Paissan, Cento, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Proccacci, Saraceni, Scalia.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 7.3  
DELLA COMMISSIONE

*Al comma 1, sostituire le parole di massima con la seguente definitivo.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole di massima con la seguente definitivo;*

*al comma 3, primo periodo, sostituire le parole di massima con la seguente definitivo.*

**0. 7. 3. 1.** Turrone, Boato, Paissan.

*Sopprimere il comma 3.*

**0. 7. 3. 2.** Turrone, Boato, Paissan.

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui tali progetti si configurino come modifiche o ampliamenti di impianti esistenti, il soggetto richiedente presenta il progetto al Ministero dell'ambiente al fine di verificare la assoggettabilità alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.*

**0. 7. 3. 3.** Turrone, Boato, Paissan.

*Sopprimere il comma 4.*

**0. 7. 3. 4.** Turrone, Boato, Paissan.

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

**0. 7. 3. 5.** Turrone, Boato, Paissan.

*Sopprimere il comma 5.*

**0. 7. 3. 6.** Turrone, Boato, Paissan.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: degli impianti e delle opere an-*

*nesse, aggiungere le seguenti: fatte salve le competenze in materia urbanistica ed edilizia delle amministrazioni locali territorialmente competenti,*

**0. 7. 3. 7.** Turrone, Boato, Paissan.

*Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatta salva la procedura di valutazione dell'impatto ambientale.*

**0. 7. 3. 8.** Turrone, Boato, Paissan.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di seguito denominato fino alla fine dell'articolo con le seguenti: di concerto con il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. Ai fini della presente procedura per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve allegare alla richiesta di autorizzazione preeliminarmente.*

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'istruttoria nominando il responsabile unico del procedimento che convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla presente legge. L'istruttoria si conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione, contemporaneamente alla presentazione del progetto di massima di cui al comma 1, presenta al Ministero dell'ambiente uno studio di impatto ambientale attestante la conformità del progetto medesimo alla vigente normativa in materia di ambiente. Il Ministero dell'ambiente nel termine di sessanta giorni concede il nulla osta alla prosecuzione del procedimento, ove ne sussistano i presupposti.

4. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai

sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale. Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico.

5. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il procedimento si conclude con un unico provvedimento di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere annesse, adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. In assenza del nulla osta di cui al comma 3, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri che provvede ai sensi dell'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla presente legge.

**7. 3.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*). La Commissione.

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

**7. 2.** Turrone, Boato.

**(A.C. 7186 – sezione 8)**

## ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

### CAPO II

## MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E ULTERIORI NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI

### ART. 8.

*(Ricorso alla conferenza di servizi).*

1. L'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 14 – 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari

interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento e li abbia formalmente richiesti.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) ».

2. Per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie la conferenza di servizi è indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La conferenza di servizi viene indetta e convocata dalla Ferrovie dello Stato spa, ai sensi della presente legge e con riferimento all'articolo 25, comma secondo, della legge

17 maggio 1985, n. 210, in caso di opere per la soppressione di passaggi a livello su linee delle Ferrovie stesse localizzati nell'ambito regionale.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### CAPO II

#### MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E ULTERIORI NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI

##### ART. 8.

*(Ricorso alla conferenza di servizi).*

*Sopprimerlo.*

- 8. 1.** Fontanini, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi, Formenti.

*Al comma 1, capoverso Art. 14, comma 4, sopprimere le parole: , anche su richiesta dell'interessato,*

- 8. 2.** Nardini.

*Al comma 1, capoverso Art. 14, comma 5, dopo le parole: convocata dal concedente aggiungere le seguenti: entro quindici giorni.*

- 8. 3.** Nardini.

**(A.C. 7186 – sezione 9)**

#### ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 9.

*(Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari).*

1. L'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17,

comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

« ART. 14-bis – 1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di

impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 9.

*(Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari).*

*Sopprimerlo.*

\* 9. 1. Fontanini, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi, Formenti.

*Sopprimerlo.*

\* 9. 5. Nardini, Boghetta.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, sopprimere il comma 1.*

9. 6. Nardini, Boghetta.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: documentata richiesta dell'interessato aggiungere le seguenti: nel caso di soggetto pubblico.*

9. 7. Nardini.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, sopprimere il comma 2.*

9. 12. Boghetta.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: opere pubbliche aggiungere le seguenti: e di interesse pubblico.*

9. 4. Palma.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, sopprimere il comma 3.*

9. 13. Boghetta.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

9. 8. Nardini.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, comma 3, quarto periodo, dopo le parole: localizzazione prevista dal progetto aggiungere le seguenti: ed al rapporto costi-benefici ambientali e sociali.*

9. 2. Boghetta, De Cesaris.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: a partire dalle linee ad alta velocità Milano-Bologna e Milano-Torino.*

**9. 3.** Boghetta.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applica il comma 4 dell'articolo 14-quater.*

**9. 16.** Governo.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, sopprimere il comma 4.*

**9. 14.** Boghetta.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, sopprimere il comma 5.*

**9. 15.** Boghetta.

**(A.C. 7186 – sezione 10)**

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 10.**

*(Procedimento della conferenza di servizi).*

1. L'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

« ART. 14-ter – 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno sette giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qua-

lora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione precedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. In assenza di tale determinazione, i lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione precedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-quater.

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante

non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, il termine di cui al comma 3 è sospeso sino alla ricezione degli elementi richiesti.

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella *Gazzetta Ufficiale* o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 10.

*(Procedimento della conferenza di servizi).*

*Sopprimerlo.*

\* **10. 4.** Fontanini, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi, Formenti.

*Sopprimerlo.*

\* **10. 10.** Boghetta.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, sopprimere il comma 1.*

**10. 11.** Boghetta.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, sopprimere il comma 2.*

**10. 12.** Boghetta.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: almeno sette giorni con le seguenti: almeno dieci giorni.*

**10. 2.** Turrone, Boato, Paissan, Cento, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Proccacci, Saraceni, Scalia.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, sopprimere il comma 3.*

**10. 13.** Boghetta.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, comma 3, sopprimere il secondo e terzo periodo.*

**10. 9.** Nardini.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, comma 3, secondo periodo, premettere le parole: in ogni caso, anche.*

**10. 1.** Fontanini, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: In assenza di tale determinazione.*

**10. 3.** Frattini.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, sopprimere il comma 4.*

**10. 14.** Boghetta.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, sopprimere il comma 5.*

\* **10. 5.** Frattini.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, sopprimere il comma 5.*

\* **10. 15.** Boghetta.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, sopprimere il comma 6.*

**10. 16.** Boghetta

*Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, sopprimere il comma 7.*

**10. 6.** Nardini, Boghetta.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, sopprimere il comma 8.*

**10. 18.** Boghetta.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole da: il termine di cui fino alla fine del comma, con le seguenti: entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.*

**10. 7.** Nardini.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, sopprimere il comma 9.*

**10. 8.** Nardini, Boghetta.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, sopprimere il comma 10.*

**10. 20.** Boghetta.

**(A.C. 7186 – sezione 11)**

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 11.**

*(Dissensi espressi in sede  
di conferenza di servizi).*

1. L'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

« ART. 14-*quater* – 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-*ter*, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il

presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine.

4. Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA, il relativo provvedimento negativo comporta la conclusione del procedimento con una determinazione negativa della conferenza di servizi, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 ».

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 11.

*(Dissensi espressi in sede di conferenza di servizi).*

*Sopprimerlo.*

\* **11. 4.** Fontanini, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi, Formenti.

*Sopprimerlo.*

\* **11. 9.** Boghetta.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-quater, sopprimere il comma 1.*

**11. 7.** Nardini, Boghetta.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-quater, sopprimere il comma 2.*

**11. 11.** Boghetta.

*Al comma 1, capoverso articolo 14-quater, sopprimere il comma 3.*

**11. 12.** Boghetta.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-quater, comma 3, sostituire le parole da: paesaggistico-territoriale fino alla fine del comma, con le seguenti: paesaggistica e territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, il procedimento si intende concluso in senso negativo qualora l'amministrazione procedente non richieda, nei successivi trenta giorni, la determinazione di conclusione del procedimento. In tal caso l'amministrazione procedente ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia un'amministrazione statale; negli altri casi, la comunicazione è data al presidente della regione o ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; decorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione di conclusione negativa è esecutiva. In caso di sospensione, la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire a una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta e il procedimento prosegue nelle forme ordinarie.*

**11. 1.** Turrone, Boato, Paissan, Cento, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Procacci, Saraceni, Scalia.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-quater, comma 3, sostituire le parole da: la decisione è rimessa fino alla fine del comma, con le seguenti: la conferenza di servizi è sciolta e il procedimento segue nelle forme ordinarie.*

**11. 2.** Turrone, Boato, Paissan, Cento, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Procacci, Saraceni, Scalia.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-quater, comma 3, sostituire le parole da:* la decisione è rimessa *fino alla fine del comma, con le seguenti:* la questione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli altri organi collegiali deliberano entro i successivi trenta giorni salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia o i sindaci, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per ulteriori trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine il procedimento si intende concluso in senso negativo.

**11. 3.** Turrone, Boato, Paissan, Cento, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Procacci, Saraceni, Scalia.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-quater, comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Trascorso tale termine, in assenza di decisione da parte del Consiglio dei ministri o dei competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, il procedimento si conclude sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in conferenza di servizi.

**11. 6.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Garra.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-quater, comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

**11. 5.** Soda.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-quater, sopprimere il comma 4.*

**11. 13.** Boghetta.

*Al comma 1, capoverso Art. 14-quater, comma 5, sostituire le parole da:* il relativo

provvedimento *fino a:* salva l'eventuale dell'articolo *con le seguenti:* e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo

**11. 8.** Lembo, Anedda.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Nell'ambito del trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e delle successive norme di attuazione, agli enti destinatari del trasferimento, come amministrazioni procedenti, sono conferiti altresì tutti i compiti di natura consultiva, istruttoria e preparatoria connessi all'esercizio della funzione trasferita, anche nel caso di attività attribuite dalla legge ad uffici ed organi di altre amministrazioni. Tale disposizione non si applica ove si tratti di funzioni attribuite da specifiche norme di legge ad autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute; in tali casi l'amministrazione procedente è sempre tenuta a convocare una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

**11. 01.** (*ex 1. 01*) (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Palma, Di Bisceglie, Massa.

**(A.C. 7186 – sezione 12)**

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 12.

*(Abrogazioni e norma di raccordo).*

1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo sostituito

dall'articolo 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati.

2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e le leggi regionali prevedono forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti assunti da ciascuna amministrazione interessata.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 12.

*(Abrogazioni e norma di raccordo).*

*Sopprimerlo.*

**12. 1.** Fontanini, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi, Formenti.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 8, comma 1, capoverso 3, della presente legge.*

**12. 2.** Governo.

**(A.C. 7186 – sezione 13)**

#### ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 13.

*(Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi).*

1. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

« 4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.

In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 13.

*(Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi).*

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: Decorsi inutilmente fino a: o tacito con le seguenti: La richiesta è respinta soltanto in forma esplicita e motivata, ferma restando la sua notificazione nelle forme previste dalla legge. In caso di rifiuto.*

**13. 3.** Nardini.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi riguardanti l'ambiente e l'inquinamento non può essere opposto diniego.*

**13. 1.** Turroni, Boato, Paissan, Cento, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Procacci, Saraceni, Scalia.

**(A.C. 7186 – sezione 14)****ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO III****NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ  
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI****ART. 14.**

*(Commissione per la ricostituzione  
di atti di morte o di nascita).*

1. È soppressa la Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita, istituita con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520.

2. Il Ministero della difesa provvede ad assicurare lo svolgimento delle residue attività di segreteria, compreso il rilascio di certificazioni concernenti atti già formati dalla Commissione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-  
TICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE****CAPO III****NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ  
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI****ART. 14.**

*(Commissione per la ricostituzione di atti di  
morte o di nascita).*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Il regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, il decreto legislativo luogotenen-

ziale 5 aprile 1946, n. 216 e la legge 17 febbraio 1971, n. 90, sono abrogati.

**14. 1. Governo.****(A.C. 7186 – sezione 15)****ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 15.**

*(Programmazione negoziata).*

1. Al testo unico in materia di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, previsto dal combinato disposto degli articoli 4 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*), della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono allegati, previo coordinamento formale fra le norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia, le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica che hanno ad oggetto la disciplina organizzativa e procedimentale degli istituti della programmazione negoziata e tutti gli altri atti ad essa collegati, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

**(A.C. 7186 – sezione 16)****ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 16.**

*(Termini).*

1. I testi unici di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1997,

n. 94, sono emanati entro il 30 giugno 2002.

2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto, è fissato in centottanta giorni.

4. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente:

« 4. Il testo unico può essere aggiornato, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera *b*), entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti legislativi il cui schema è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo è emanato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ».

5. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente:

« 6. Per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali può avvalersi dell'opera di una commissione composta da esperti, esterni o appartenenti all'amministrazione, particolarmente qualificati nel settore. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito delle ordinarie unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali ».

6. I termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione di domande al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono unificati in giorni trenta.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 16.

(*Termini*).

*Al comma 3, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: novanta giorni.*

**16. 4.** Michielon.

*Al comma 4, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: che esprimono il parere aggiungere la seguente: vincolante.*

**16. 1.** Nardini.

*Sopprimere il comma 5.*

**16. 2.** Nardini.

*Al comma 5, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: esterni o*

**16. 3.** Nardini.

#### (A.C. 7186 – sezione 17)

#### ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 17.

(*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi pubblici a favore delle imprese*).

1. Al fine di rendere più proficui e celeri gli interventi pubblici a favore delle

imprese, le leggi regionali e i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, possono modificare, alla stregua degli stessi principi, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalle singole leggi e in conformità alla normativa dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo sia alle spese ammissibili, sia alla tipologia e alla misura delle agevolazioni, sia alle modalità della loro concessione ed erogazione.

**EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTO  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 17.**

*(Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi pubblici a favore delle imprese).*

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 17. 1.**

*All'emendamento 17. 1, sostituire le parole: una parte del finanziamento concesso nell'esercizio 2000 con le seguenti: il finanziamento concesso nell'esercizio 2000 entro un limite di spesa di 200 milioni.*

**0. 17. 1. 1. Governo.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Al fine di garantire, nell'ambito del programma di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il necessario coordinamento delle attività di supporto tecnico svolte dall'Istituto per la promozione industriale (IPI) per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare una parte del finanziamento concesso nel-

l'esercizio 2000, ai sensi del citato articolo 17, per acquisire la partecipazione maggioritaria in detta associazione e sostenere i relativi oneri associativi.

**17. 1. Pasetto.**

**(A.C. 7186 - sezione 18)**

**ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 18.**

*(Rete autostradale e stradale nazionale).*

1. Alla lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale ai sensi dei predetti decreti, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, si provvede, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia ».

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED  
ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART 18.**

*(Rete autostradale e stradale nazionale).*

*Sopprimerlo.*

**18. 1. Nardini.**

*Al comma 1, sostituire le parole: sentite le con le seguenti: previo parere vincolante delle.*

**18. 2.** Nardini.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2. Per la costruzione e l'affidamento in gestione dell'autostrada Brescia-Milano si applicano le disposizioni che recepiscono nell'ordinamento italiano le normative comunitarie in materia di lavori pubblici o di servizi.

3. È consentita la costruzione dell'autostrada Brescia-Milano a condizione che sia inserita negli accordi di programma quadro Stato-Regione Lombardia.

4. Gli articoli da 37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applicano anche in relazione a nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale, regionale o locale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento.

5. La costruzione dell'autostrada Brescia - Milano non comporta oneri a carico dello Stato.

**18. 3.** Cè, Pagliarini, Alborghetti, Frosio Roncalli, Balocchi, Bianchi Clerici, Borghesio, Giancarlo Giorgetti, Chincari, Fontan, Martinelli, Molgora, Rodeghiero, Santandrea, Stefani, Stucchi, Vascon.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**ART. 18-bis.**

1. L'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è abrogato.

2. L'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, è abrogato.

3. È autorizzata la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nel programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, del

decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, in coerenza con le indicazioni del piano generale dei trasporti.

4. I contratti di concessione per la costruzione e l'esercizio di autostrade sono predisposti dall'Ente nazionale per le strade (ANAS) e sono stipulati dal Ministro dei lavori pubblici. Tali contratti devono prevedere la devoluzione del 2 per cento dell'importo dei lavori ad opere di valorizzazione ambientale o culturale.

5. Le regioni, nell'ambito delle funzioni e dei compiti loro trasferiti o delegati, possono stipulare contratti di concessione per la costruzione e l'esercizio di strade, ponti e gallerie a pedaggio, purché interamente ricadenti nei rispettivi territori e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale.

6. Al fine di cui al comma 5 le regioni, le province e i comuni provvedono a:

a) predisporre lo schema di convenzione, unitamente allo schema di piano finanziario e di progetto preliminare;

b) individuare, ai sensi delle norme vigenti, i soggetti con cui stipulare i contratti di concessione;

c) controllare il rispetto degli atti convenzionali da parte dei concessionari.

7. La conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, si esprime a maggioranza dei componenti sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, da rendersi nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

8. Trascorso il termine di cui al precedente comma, l'amministrazione competente è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza dei servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per l'ottenimento, in sede di presentazione del progetto definitivo, delle intese, dei pareri, delle conces-

sioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi di cui alle vigenti norme.

9. La conferenza di servizi può richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazione direttamente ai progettisti.

10. Le amministrazioni interessate si esprimono, nella conferenza, nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

11. Qualora, alla conferenza, il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata una sola volta, tra il decimo e il quindicesimo giorno dalla prima convocazione e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri.

12. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena d'inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

13. Ove non sia acquisito l'assenso delle amministrazioni statali proposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, il Ministro dei lavori pubblici promuove le procedure di cui all'articolo 14, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

14. Nel caso in cui le proposte di cui agli articoli 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies, 37-sexies, 37-octies, e 37-nonies della legge 11 febbraio 1994, n. 109, siano accolte il promotore ha diritto, in via prioritaria, all'aggiudicazione alle condizioni migliori per l'amministrazione aggiudicatrice dopo l'espletamento delle gare di cui all'articolo 37-quater.

15. L'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. 1. Nei giudizi aventi per oggetto impugnative verso atti di programmazione che prevedano la realizzazione di lavori pubblici come definiti all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché nei giudizi aventi per oggetto procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici definiti come sopra, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Per i giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni in materia di sospensiva. Il giudice, contestualmente alla definizione del giudizio nel merito, su istanza motivata, può disporre la sospensione dell'atto impugnato con effetti anticipatori sul deposito della sentenza.

3. Tutti i termini processuali relativi ai giudizi di cui al comma 1 sono ridotti della metà e il dispositivo della sentenza è pubblicato entro quindici giorni dall'udienza ».

**18. 03.** Radice.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 18.02.

*All'articolo aggiuntivo 18. 02, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformità urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale.*

**0. 18. 02. 1.** La Commissione.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**ART. 18-bis.**

1. Per la costruzione e l'affidamento in gestione delle infrastrutture autostradali si applicano le disposizioni che recepiscono nell'ordinamento italiano la normativa comunitaria in materia di lavori pubblici o di servizi.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.

3. Gli articoli da 37-*bis* a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento, procedendosi, ove occorra, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

**18. 02.** Rebecchi, Del Bono, Ferrari, Guerra, Paroli, Radice, Stradella, Fei, Lembo, Butti, Alboni, Cè, Bartolich, Molgora, Faustini, Caparini, Frosio Roncalli, Rizzi, Stucchi, Fongaro, Alborghetti.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
18. 01 DEL GOVERNO

*All'articolo aggiuntivo 18. 01, comma 4, dopo le parole: 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.*

**0. 18. 01. 1.** Eduardo Bruno.

*Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:*

ART. 18.

*(Piani urbani di mobilità).*

1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell'uso individuale del-

l'automobile privata e moderazione del traffico, l'incremento della capacità di trasporto, l'aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni di *car pooling* e *car sharing* e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane, sono istituiti appositi piani urbani della mobilità (PUM) intesi come progetti del sistema della mobilità comprendenti l'insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto attraverso la struttura dei *mobility managers*, i sistemi di controllo e regolazione del traffico, l'informazione all'utenza, la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città. Le autorizzazioni legislative di spesa, da individuare con il regolamento di cui al comma 4, recanti limiti di impegno decorrenti dall'anno 2002, concernenti fondi finalizzati, da leggi settoriali in vigore, alla costruzione e sviluppo di singole modalità di trasporto e mobilità, a decorrere dall'anno finanziario medesimo, sono iscritte in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento allo Stato in misura non superiore al 60 per cento dei costi complessivi di investimento, per l'attuazione degli interventi previsti dal PUM, i singoli comuni o aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione superiore a 100.000 abitanti, le province aggreganti i comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti, d'intesa con i comuni interessati, e le regioni, nel caso delle aree metropolitane di tipo policentrico e diffuso d'intesa con i comuni interessati.

3. Una percentuale non superiore al 5 per cento dell'importo complessivo derivante dall'attuazione del comma 1 è destinata a comuni singoli che per ragioni tecniche, geografiche o socio-economiche, non possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 2. Il CIPE stabilisce annualmente la ripartizione percentuale del re-

stante 95 per cento tra le città metropolitane di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed i restanti comuni di cui al comma 2.

4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti l'elenco delle autorizzazioni legislative di spesa di cui al comma 1, il procedimento di formazione e di approvazione dei PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti, la definizione dei criteri di priorità nell'assegnazione delle somme, nonché le modalità di erogazione del finanziamento statale, di controllo dei risultati e delle relative procedure.

5. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti promotori dei progetti presentati, fino a concorrenza delle somme disponibili sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 4.

**18. 01.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Governo.

**(A.C. 7186 – sezione 19)**

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 19.

*(Diritti per la partecipazione a concorsi).*

1. All'articolo 27, comma 6, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: « sono stabilite in lire 7.500 » sono sostituite dalle seguenti: « sono eventualmente previste dalle pre-

dette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.

*(Diritti per la partecipazione a concorsi).*

*Al comma 1, sostituire le parole da: sono eventualmente fino alla fine del comma, con le seguenti: sono stabilite in lire 20.000.*

**19. 1.** Nardini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. L'articolo 5, comma 1, della legge 18 marzo 1989, n. 106, per il periodo della sua vigenza, va interpretato nel senso che l'approvazione ministeriale relativa alla erogazione dei premi di produzione per gli anni 1991 e 1992 ai dipendenti dell'ICE si intende intervenuta all'atto dell'approvazione dei bilanci degli anni di rispettivo riferimento.

**19. 2.** Di Bisceglie, Manzini.

**(A.C. 7186 – sezione 20)**

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

*(Gare informatiche e supporto ai programmi informatici delle pubbliche amministrazioni).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o più siti informatici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative.

2. A decorrere dal 30 giugno 2001 gli obblighi di cui al comma 1 sono estesi alle società concessionarie di lavori e servizi pubblici, alle società, alle aziende speciali e ai consorzi che gestiscono servizi pubblici, nonché agli altri soggetti obbligati ad osservare la normativa nazionale e comunitaria sulle procedure di affidamento degli appalti pubblici.

3. A decorrere dal 1° luglio 2001 la pubblicazione di cui al comma 1, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria, sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la normativa di origine comunitaria e fatti salvi gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti.

4. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti informatici che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare ai fini dell'acquisizione in via elettronica ed informatica di beni e servizi.

5. I regolamenti assicurano la parità di condizioni dei partecipanti, la segretezza, ove necessaria, la trasparenza e la semplificazione delle procedure, comprese quelle relative alle modalità di collaudo e pagamento, nonché la completezza delle offerte.

6. Per la definizione e attuazione dei programmi di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, ivi compresa l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione, il Governo si avvale del Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in posizione di autonomia amministrativa e funzionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Sono soppressi i primi due periodi del medesimo comma 19 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997.

7. Le spese relative al servizio informatico di cui al presente articolo sono ricomprese negli ordinari stanziamenti di bilancio.

8. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 20.

*(Gare informatiche e supporto di programmi informatici delle pubbliche amministrazioni).*

*Sopprimerlo.*

**20. 2.** Nardini.

*Al comma 1, dopo le parole: gli avvisi di gara aggiungere le seguenti: , accanto alle altre forme di pubblicazione previste da norme di legge o di regolamento.*

**20. 3.** Nardini.

*Sopprimere il comma 2.*

**20. 4.** Nardini.

*Sopprimere il comma 6.*

**20. 6.** Lembo, Anedda, Armaroli.

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: che è collocato presso fino alla fine del comma.*

\* **20. 1.** Frattini.

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: che è collocato presso fino alla fine del comma.*

\* **20. 5.** Lembo, Anedda, Armaroli.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Norme di semplificazione in materia di appalti di servizi).*

1. La disposizione contenuta all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, si applica sia alle categorie di cui all'allegato 1 che alle categorie di cui all'allegato 2 del citato decreto.

2. I consorzi di cooperative, costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, nonché costituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono ammessi a partecipare agli appalti pubblici di servizi e sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; questi ultimi dovranno dimostrare il solo possesso dei requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo.

**20. 01.** Manzini, Di Bisceglie, Migliavacca.

**(A.C. 7186 – sezione 21)**

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 21.

*(Accesso alle banche dati pubbliche).*

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che siano

titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.

**(A.C. 7186 – sezione 22)**

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 22.

*(Istituzione dell'Ufficiale elettorale).*

1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, » è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. – 1. Il sindaco, quale Ufficiale del Governo, è Ufficiale elettorale e come tale provvede alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali secondo le norme del presente testo unico.

2. Il sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.

3. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di cui al comma 2 deve essere approvata dal prefetto.

4. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario, o impiegato del comune.

5. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreché non siano state delegate a norma del comma 2, sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal consigliere anziano ».

2. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale ».

3. All'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « Il sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « L'Ufficiale elettorale ».

4. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « il sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficiale elettorale ».

5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « al sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « all'Ufficiale elettorale »;

b) al comma 3, le parole: « Il sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « L'Ufficiale elettorale ».

6. Gli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono abrogati.

7. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — 1. Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale ».

8. All'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « dal presi-

dente della Commissione comunale e dal segretario » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Ufficiale elettorale ».

9. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « il sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficiale elettorale »;

b) al terzo comma, le parole: « al sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « all'Ufficiale elettorale ».

10. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « Il segretario comunale » sono sostituite dalle seguenti: « L'Ufficiale elettorale »;

b) al secondo comma, le parole: « la Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario, » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficiale elettorale »;

c) al terzo comma, le parole: « dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Ufficiale elettorale »;

d) al quarto comma, le parole: « del sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Ufficiale elettorale ».

11. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « il sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficiale elettorale »;

b) al terzo comma, sono soppresse le seguenti parole: « , previa approvazione da parte della Commissione elettorale comunale, ».

12. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numeri 3), 4) e 5), le parole: « il sindaco » e « del sindaco » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « l'Ufficiale elettorale » e « dell'Ufficiale elettorale »;

b) al secondo comma, le parole: « , con l'assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Ufficiale elettorale »;

c) all'ottavo comma, le parole: « del sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Ufficiale elettorale ».

13. All'articolo 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « del sindaco » e « al sindaco » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « dell'Ufficiale elettorale » e « all'Ufficiale elettorale »;

b) al secondo comma, le parole: « il sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficiale elettorale ».

14. All'articolo 32-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « il sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficiale elettorale ».

15. All'articolo 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « dal sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Ufficiale elettorale ».

16. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « dai componenti della Commissione comunale e dal segretario » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Ufficiale elettorale ».

17. All'articolo 39, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « Il sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « L'Ufficiale elettorale ».

18. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto comma, le parole: « il sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficiale elettorale »;

b) al sesto comma, le parole: « al sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « all'Ufficiale elettorale ».

19. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « al sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « all'Ufficiale elettorale ».

20. L'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« ART. 49. — 1. A richiesta delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali e degli Ufficiali elettorali, i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla revisione delle liste ».

21. L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« ART. 52. — 1. Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, l'Ufficiale elettorale, i componenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dal presente testo unico ».

22. In tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia elettorale, che fanno riferimento alla Commissione elettorale comunale, tale riferimento si intende all'Ufficiale elettorale.

23. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 22.

*(Istituzione dell'Ufficiale elettorale).**Sopprimerlo.*\* **22. 1.** Armaroli, Lembo.*Sopprimerlo.*\* **22. 3.** Nardini.*Sostituire i commi dall'1 al 21 con i seguenti:*

1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, » è inserito il seguente:

« ART. 4-*bis*. 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale è il sindaco, quale Ufficiale del Governo. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

3. Il sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.

4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di cui al comma 3 deve essere approvata dal prefetto.

5. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare

dette funzioni. Egli può delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario, o impiegato del comune.

6. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreché non siano state delegate a norma del comma 3, sono svolte dal vice sindaco, o, in via subordinata, dal consigliere anziano ».

2. Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal Presidente della medesima Commissione e dal Segretario ».

3. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole « il Consiglio comunale, » sono inserite le seguenti: « nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La Commissione è composta dal sindaco e da sei componenti effettivi e sei supplenti nei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri, ovvero da otto componenti effettivi ed otto supplenti nei comuni cui sono assegnati più di 50 consiglieri ».

4. Il primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati

eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età ».

5. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma sono soppresse le parole: « Nei comuni con oltre 10.000 abitanti »;

b) al terzo comma sono soppresse le parole: « cinque o ».

6. Il primo periodo dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dai seguenti: « Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale il verbale è redatto dal segretario ed è sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario. ».

7. All'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « dal presidente della Commissione comunale e dal segretario » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Ufficiale elettorale » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Nel caso in cui l'ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale i predetti elenchi sono firmati dal Presidente della stessa Commissione e dal segretario ».

8. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « la Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario, » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficiale elettorale »;

b) al terzo comma, le parole: « dal presidente della commissione elettorale comunale e dal segretario » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Ufficiale elettorale » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale il predetto verbale è firmato dal presidente della commissione e dal segretario. »

9. Al secondo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « , con l'assistenza del segretario, dalla commissione elettorale comunale » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Ufficiale elettorale ».

10. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « dai componenti della commissione comunale e dal segretario » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Ufficiale elettorale ».

11. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « e delle commissioni elettorali » sono sostituite dalle seguenti: « , degli ufficiali elettorali e delle Commissioni elettorali circondariali ».

12. L'articolo 52 del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« ART. 52. 1. Il Sindaco o chi ne esercita le funzioni, l'Ufficiale elettorale, i componenti delle Commissioni elettorali circondariali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dal presente testo unico ».

*Al comma 23, ultima riga, sostituire la data 2001, con 2002.*

**22. 4.** (Testo così modificato nel corso della seduta) La Commissione.

*Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dalla stessa data è abrogato il comma 2 dell'articolo 41 del testo*

unico in materia di ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**22. 2.** Governo.

**(A.C. 7186 – sezione 23)**

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 23.

*(Accelerazione del procedimento di controllo  
della Corte dei conti).*

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è soppresso l'ultimo periodo.

2. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla trasmissione alla Corte dei conti dell'atto sottoposto a controllo, il Governo può richiedere la registrazione con riserva, in tutto o in parte, dell'atto medesimo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie della Corte e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può comunque essere superiore a quindici giorni. Entro venti giorni dalla richiesta di registrazione con riserva, la Corte, nel provvedere, effettua la comunicazione al Parlamento di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 ».

3. L'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è abrogato.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DI-  
SEGNO DI LEGGE

ART. 23.

*(Accelerazione del procedimento di controllo  
della Corte dei conti).*

*Sopprimerlo.*

**23. 1.** Armaroli, Migliori, Anedda, Lembo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 23. 2  
DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 23. 2, comma 1, sop-  
primere il primo periodo.*

**0. 23. 2. 1.** Teresio Delfino, Volontè.

*All'emendamento 23. 2, comma 1, primo  
periodo, sostituire le parole: in ogni caso  
esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla  
loro ricezione, senza che sia intervenuta  
una con le seguenti: esecutivi solo dopo la  
pronuncia della.*

**0. 23. 2. 2.** Teresio Delfino, Volontè.

*All'emendamento 23. 2, comma 1, primo  
periodo, sostituire le parole: sessanta giorni  
con le seguenti: centoventi giorni.*

**0. 23. 2. 3.** Teresio Delfino, Volontè.

*All'emendamento 23. 2, comma 1, primo  
periodo, aggiungere, in fine, le parole: , salvo  
che la Corte, nel predetto termine, abbia  
sollevato questione di legittimità costitu-  
zionale, per violazione dell'articolo 81 della  
Costituzione, delle norme aventi forza di  
legge che costituiscono il presupposto del-*

l'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione.

**0. 23. 2. 6.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Governo.

*All'emendamento 23. 2, sopprimere il comma 2-ter.*

**0. 23. 2. 4.** Teresio Delfino, Volontè.

*All'emendamento 23. 2, comma 2-ter, sopprimere il secondo periodo.*

**0. 23. 2. 5.** Teresio Delfino, Volontè.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni.

2. La Sezione del controllo comunica l'esito del procedimento nelle ventiquattro ore successive alla fine dell'adunanza. Le deliberazioni della Sezione sono pubblicate entro trenta giorni dalla data dell'adunanza.

*2-bis.* All'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è soppresso l'ultimo periodo.

*2-ter.* Il procedimento previsto dall'articolo 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, può essere attivato dal Consiglio dei ministri anche con riferimento ad una o più parti dell'atto sottoposto a controllo. L'atto, che si è risolto debba aver corso, diventa esecutivo ove le Sezioni riunite della Corte dei conti non abbiano deliberato entro trenta giorni dalla richiesta.

**23. 2.** La Commissione.

**(A.C. 7186 – sezione 24)**

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 24.

*(Norma di semplificazione del procedimento di esecuzione di lavori pubblici connessi all'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982).*

1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'articolo 11-ter del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è sostituito dal seguente:

« 6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni è utilizzato per il ripristino del patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici nonché per le necessarie opere di urbanizzazione e per le strutture scolastiche, nel rispetto delle priorità sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e dei costi massimi stabiliti dal CIPE ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.

*(Norma di semplificazione del procedimento di esecuzione di lavori pubblici connessi all'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982).*

*Sopprimerlo.*

**24. 1.** Fontanini, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1976, n. 336, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Ogni stanziamento proveniente dall'attuazione dell'articolo 1, tuttora disponibile presso i comuni, è utilizzato per il ripristino del patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici, nonché per le necessarie opere di urbanizzazione e per le strutture scolastiche ».

*Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole:* del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982.

**24. 2.** Fontanini, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi, Bosco, Pittino.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Alla legge 29 aprile 1976, n. 178, all'articolo 12, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. Ogni stanziamento proveniente dall'attuazione della presente legge, tuttora disponibile presso i comuni, è utilizzato per il ripristino del patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici, nonché per le necessarie opere di urbanizzazione e per le strutture scolastiche ».

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sopprimere le parole:* del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982.

**24. 3.** Fontanini, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.

**(A.C. 7186 – sezione 25)**

**ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 25.**

*(Delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle leggi in materia di commercio estero).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della presente legge, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un decreto legislativo recante il testo unico in materia di commercio con l'estero, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di commercio con l'estero, prevedendo la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti in materia;

b) disciplinare gli interventi nell'ambito di un disegno complessivo di sostegno al sistema Paese, considerando oltre alle esportazioni anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane;

c) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 25.**

*(Delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle leggi in materia di commercio estero).*

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: è delegato fino a: il testo unico con le seguenti: è impegnato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a presentare un disegno di legge.*

**25. 3.** Nardini.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* entrata in vigore della presente legge *aggiungere le seguenti:* previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

**25. 4.** Nardini.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* in materia di commercio con l'estero *aggiungere le seguenti:* considerando oltre alle esportazioni anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane,

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**25. 2** Governo.

*Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le parole:* in particolare quella delle piccole e medie imprese e i prodotti tipici locali.

**25. 1.** Fontanini, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.

**(A.C. 7186 – sezione 26)**

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 27.

*(Pubblicità delle fusioni e scissioni  
delle società).*

1. Il comma quarto dell'articolo 2501-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

« Se alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI e VII, tra la data fissata per la delibera di fusione e l'iscrizione del progetto deve intercorrere almeno un mese ».

2. Nel comma primo dell'articolo 2502-*bis* del codice civile sono soppresse le parole: « e pubblicata altresì per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'articolo 2501-*bis* e la menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese ».

3. Il comma primo dell'articolo 2503 del codice civile è sostituito dal seguente:

« La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-*bis*, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca ».

4. Nel comma secondo dell'articolo 2503-*bis* del codice civile le parole: « della pubblicazione del progetto di fusione » sono sostituite dalle seguenti: « della iscrizione del progetto di fusione ».

5. Il comma quarto dell'articolo 2504 del codice civile è abrogato.

6. L'articolo 2504-*sexies* del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2504-*sexies*. (*Effetti della iscrizione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese*). – Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-*bis*, 2502-*bis* e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2457-*ter* ».

7. Il comma quinto dell'articolo 2504-*octies* del codice civile è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.

*(Pubblicità delle fusioni e scissioni delle società).*

*Sopprimerlo.*

\* **27. 1.** Nardini.

*Sopprimerlo.*

\* **27. 2.** Lembo, Anedda.

**(A.C. 7186 – sezione 27)**

**ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 28.**

*(Soppressione dei fogli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità).*

1. I fogli degli annunci legali delle province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunci legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.

2. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunci legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione è effettuata nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicità legale, l'individuazione degli strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo è effettuata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede alla individuazione degli strumenti, anche telematici, differenziando, se necessario, per categorie di atti.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 28.**

*(Soppressione dei fogli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità).*

*Al comma 1, primo periodo, premettere le parole: A decorrere dal novantesimo*

giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**28. 1.** Governo.

*All'articolo 28, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalità ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

**28. 2.** Pasetto.

**(A.C. 7186 – sezione 28)**

**ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 29.**

*(Semplificazione della fase costitutiva e della fase modificativa delle società di capitali).*

1. In attesa della riforma del diritto societario, la fase costitutiva e la fase modificativa delle società di capitali sono re-

golate dalle disposizioni del presente articolo.

2. I commi terzo e quarto dell'articolo 2330 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.

Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese ».

3. Nel comma primo dell'articolo 2332 del codice civile è soppresso il numero 3).

4. Il comma primo dell'articolo 2411 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell'assemblea, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio non ritiene adempiute le condizioni stabilite dalla legge, entro lo stesso termine, deposita la deliberazione e l'altra documentazione presso il tribunale. In tal caso si applicano i commi secondo e terzo e, se il notaio non provvede entro il termine stabilito, vi provvedono gli amministratori nei trenta giorni successivi e in mancanza ciascun socio a spese della società o facendo condannare gli amministratori all'adempimento. Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione della delibera decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese ».

5. All'articolo 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« È punito con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 30.000.000 il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali da esso verbalizzate quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge ».

#### EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 29.

*(Semplificazione della fase costitutiva e della fase modificativa delle società di capitali).*

*Sopprimerlo.*

##### 29. 2. Nardini.

*Al comma 4, capoverso, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il detto termine, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della società, possono ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai commi secondo e terzo.*

29. 5 (nuova formulazione). La Commissione.

*Sopprimere il comma 5.*

##### 29. 4. Migliori, Lembo, Anedda, Armaroli.

#### SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 29. 1 DEL GOVERNO

*Al comma 5, capoverso, sostituire le parole: l'ammenda con le seguenti: la sanzione amministrativa.*

##### 0. 29. 1. 1. Anedda, Armaroli, Lembo

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Dopo l'articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è aggiunto il seguente:

« ART. 138-*bis*.

Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, n. 1, della presente legge, ed è punito con la sospensione prevista dal secondo comma dell'articolo 138 e con l'ammenda da lire 1.000.000. a lire 30.000.000.

Con uguale ammenda è punito il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui rogato, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge ».

**29. 1. Governo.**

**(A.C. 7186 – sezione 29)**

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 30.

*(Ulteriori semplificazioni  
in materia societaria).*

1. Il comma secondo dell'articolo 2196, il secondo periodo del comma secondo dell'articolo 2197, il comma secondo dell'articolo 2298, il comma terzo dell'articolo 2299, il comma secondo dell'articolo 2309, il secondo periodo del comma quarto dell'articolo 2383 e il comma secondo dell'articolo 2450-*bis* del codice civile sono abrogati. Nel comma primo dell'articolo 2506 del codice civile sono soppresse le parole: « e depositarne nel registro delle imprese le

firme autografe ». L'articolo 49 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2354 del codice civile le parole: « l'originale sia depositato presso l'ufficio del registro delle imprese ove è iscritta la società » sono sostituite dalla seguente: « autenticata ».

2. L'articolo 2330-*bis* del codice civile è abrogato. Nel comma terzo dell'articolo 2343-*bis* del codice civile sono soppresse le parole: « del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata ». Il comma quinto dell'articolo 2383 del codice civile è abrogato. Nel comma sesto dell'articolo 2383 del codice civile le parole: « dai due commi precedenti » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma precedente ». Nel comma settimo dell'articolo 2383 del codice civile sono soppresse le parole: « e quinto ». Nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma terzo dell'articolo 2400, e nei commi quarto e quinto dell'articolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: « e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata ». Nel comma primo dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: « e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata » e nel comma secondo dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: « e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata ». Nel comma settimo dell'articolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: « e pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata ». Nel comma quarto dell'articolo 2420-*bis* del codice civile è soppresso il secondo periodo. Nel comma quinto dell'articolo 2420-*bis* del codice civile le parole: « pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata » sono sostituite dalle seguenti: « depositato presso l'ufficio del registro delle imprese ». Nel comma primo dell'articolo 2435 del codice civile è soppresso il secondo periodo. Nel comma secondo dell'articolo 2441 del codice civile le parole: « pubblicata nel Bollettino uff-

ziale delle società per azioni e a responsabilità limitata » sono sostituite dalle seguenti: « depositata presso l'ufficio del registro delle imprese ». Il comma secondo dell'articolo 2444 del codice civile è abrogato. Il comma terzo dell'articolo 2450-*bis* del codice civile è abrogato. Nel comma quarto dell'articolo 2452 del codice civile sono soppresse le parole: « e terzo ». Nel comma primo dell'articolo 2456 del codice civile sono soppresse le parole: « e la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata ». L'articolo 2457-*bis* del codice civile è abrogato. La rubrica dell'articolo 2457-*ter* del codice civile è sostituita dalla seguente: « Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese ». Il comma primo dell'articolo 2457-*ter* del codice civile è sostituito dal seguente: « Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società non provi che i terzi ne erano a conoscenza ». Il comma terzo dell'articolo 2457-*ter* del codice civile è abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2475 del codice civile è soppressa la parola: « 2330-*bis* ». Nel comma secondo dell'articolo 2487 del codice civile è soppressa la parola: « quinto, ». La rubrica dell'articolo 2497-*bis* del codice civile è sostituita dalla seguente: « Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese ». Nell'articolo 2497-*bis* del codice civile le parole: « degli articoli 2457-*bis* e » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 2457 ». Nel comma primo dell'articolo 2626 del codice civile sono soppresse le parole: « ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, ».

3. La legge 12 aprile 1973, n. 256, è abrogata. L'articolo 1, comma 1, lettere *f*) e *g*), l'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*), l'articolo 5, comma 2, l'articolo 12, comma 2, l'articolo 14, commi 3 e 4, l'articolo 20, commi 2 e 3, l'articolo 21 e l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono abrogati. Nella rubrica del Titolo IV del medesimo decreto

del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, sono soppresse le seguenti parole: « il BUSARL, il BUSC e ».

4. Nel comma primo dell'articolo 2309, nel comma quarto dell'articolo 2383, nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma terzo dell'articolo 2400, nel comma secondo dell'articolo 2417, nel comma settimo dell'articolo 2449, nel comma primo dell'articolo 2450-*bis*, e nel comma quarto dell'articolo 2475-*bis* del codice civile le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 30.

*(Ulteriori semplificazioni  
in materia societaria).*

*Sopprimerlo.*

**30. 1.** Nardini.

*Al comma 2, nono periodo, sostituire le parole: il secondo periodo con le seguenti: il terzo periodo.*

**30. 3.** La Commissione.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

5. Il quarto comma dell'articolo 2479 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato a cura del soggetto autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. ».

6. All'articolo 2479 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le sottoscrizioni degli atti di trasferimento di quote a società a responsabilità limitata sono autenticate dai medesimi soggetti autorizzati all'autentica delle girate sui titoli azionari ».

**30. 2.** Michielon.

**(A.C. 7186 — sezione 30)****ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 31.**

*(Semplificazione in materia di libri fondiari e di procedure di intavolazione).*

1. All'allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) dei decreti di trasferimento pronunziati dal giudice e dei provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione »;

b) dopo l'articolo 95, è inserito il seguente:

« ART. 95-bis. 1. Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige le funzioni del giudice tavolare di cui al presente decreto sono esercitate mediante delega ai conservatori dei libri fondiari preposti ai relativi uffici.

2. Nella trattazione degli affari delegati i conservatori di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare le istruzioni e direttive impartite dal giudice tavolare.

3. Con atto motivato il giudice tavolare può riservarsi o avocare a sé la trattazione di determinate pratiche qualora lo ritenga opportuno per la difficoltà sostanziale o giuridica del caso o per l'importanza o la portata della decisione »;

c) dopo l'articolo 130-bis, è inserito il seguente:

« ART. 130-ter. 1. Nella regione Trentino-Alto Adige avverso il decreto tavolare del conservatore dei libri fondiari, è ammesso reclamo al tribunale in composizione monocratica, da presentare al competente ufficio tavolare entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione del decreto impugnato;

l'ufficio tavolare trasmette il reclamo al tribunale unitamente agli atti e documenti occorrenti, notifica d'ufficio la presentazione del reclamo al tribunale unitamente agli atti e documenti occorrenti, notifica d'ufficio la presentazione del reclamo ai soggetti, diversi dal reclamante, cui sia stato notificato il decreto impugnato, e dispone l'annotazione del reclamo nel libro fondiario. Il decreto del tribunale è comunicato d'ufficio al conservatore dei libri fondiari, che ha emesso il decreto impugnato, con la restituzione degli originali, ed è notificato, a cura dell'ufficio tavolare, ai sensi degli articoli 122 e 123. Nel caso il reclamo sia respinto è cancellata d'ufficio l'annotazione nel libro fondiario.

2. Nella regione Trentino-Alto Adige avverso il decreto del tribunale, qualora non sia conforme a quello del conservatore dei libri fondiari, è ammesso reclamo alla corte d'appello, da presentare all'ufficio tavolare medesimo entro 30 giorni a decorrere dalla notificazione del decreto impugnato; l'ufficio tavolare trasmette il reclamo alla corte d'appello unitamente agli atti e ai documenti occorrenti, notifica d'ufficio la presentazione del reclamo ai soggetti, diversi dal reclamante, cui sia stato notificato il decreto impugnato e dispone l'annotazione del reclamo nel libro fondiario. La corte d'appello delibera in camera di consiglio con decreto, il quale è comunicato d'ufficio al conservatore dei libri fondiari, che ha emesso il primo decreto impugnato, con la restituzione degli originali, ed è notificato a cura dell'ufficio tavolare, ai sensi degli articoli 122 e 123. Nel caso il reclamo sia respinto è cancellata d'ufficio l'annotazione nel libro fondiario ».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 31  
DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 31.**

*(Semplificazione in materia di libri fondiari e di procedure di intavolazione).*

*Sopprimerlo.*

**31. 1.** Frattini.

Al comma 1, lettera a), capoverso d) sostituire le parole da: provvedimenti definitivi fino alla fine della lettera, con le seguenti: provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione, anche certificati da apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale a cura dell'ente pubblico.

**31. 3.** (Testo così modificato nel corso della seduta) Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Fontan.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) Nella Sezione IV dopo il paragrafo 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. Annotazione dei contratti preliminari e dei contratti sottoposti a condizione

ART. 60-bis. Fermi gli altri requisiti stabiliti dalla legge, il giudice tavolare può ordinare l'annotazione dei contratti preliminari previsti nell'articolo 2645-bis, comma 4, del codice civile, solo sulla base di una planimetria dalla quale risulti chiaramente la descrizione delle porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione che ne costituiscono l'oggetto. Questa planimetria deve essere redatta da un tecnico autorizzato.

Il rispetto o l'inosservanza del limite indicato nell'articolo 2645-bis, quinto comma, del codice civile, devono risultare chiaramente, mediante attestazione di un tecnico autorizzato, dalla planimetria prevista nell'articolo 10, terzo comma.

ART. 60-ter. Per gli effetti di cui all'articolo 2645-bis, secondo comma, del codice civile, il giudice tavolare deve ordinare contemporaneamente la cancellazione delle intavolazioni e prenotazioni incompatibili conseguite da terzi aventi causa dal promittente alienante in base a domande presentate dopo l'istanza di annotazione del contratto preliminare.

Agli stessi effetti di cui al primo comma il giudice tavolare ordina, a richiesta della parte istante, la cancellazione delle altre iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, siano state eseguite contro il promittente alienante dopo l'annotazione del contratto preliminare, salve le iscrizioni ipotecarie nei casi previsti nell'articolo 2825-bis del codice civile e le annotazioni delle domande di cui all'articolo 71-bis della presente legge.

ART. 60-quater. Si deve cancellare l'annotazione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate, ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

Cessati gli effetti dell'annotazione del contratto preliminare nei casi di cui all'articolo 2645-bis, terzo comma, del codice civile, l'annotazione è cancellata a richiesta di parte.

ART. 60-quinquies. Se un contratto sottoposto a condizione ha formato oggetto di annotazione ai sensi dell'articolo 20, lettera h), la cancellazione dell'annotazione può essere ordinata dal giudice tavolare a domanda, quando la mancanza della condizione risulta da sentenza passata in giudicato o da convenzione. La domanda di cancellazione può essere giustificata, ai sensi dell'articolo 94, primo comma, n. 3), anche in base ad altre pronunce definitive dell'autorità giudiziaria o in base ad atti muniti di pubblica fede.

Se risulta negli stessi modi di cui al primo comma l'avveramento della condizione, sono cancellate d'ufficio tutte le iscrizioni aventi ad oggetto il diritto subordinato a condizione, previa intavolazione del diritto a nome dell'acquirente se si tratta di condizione sospensiva, salve le annotazioni delle domande giudiziali di cui all'articolo 71-bis.

Le cancellazioni previste nel primo comma possono essere ordinate anche in virtù di una dichiarazione unilaterale della parte in danno della quale la condizione è mancata o si è verificata, salvo in quest'ul-

timo caso che siano state eseguite iscrizioni dopo l'annotazione del contratto condizionato.

*a-ter)* dopo l'articolo 71, è aggiunto il seguente:

« ART. 71-*bis*. La cancellazione dell'annotazione delle domande di cui all'articolo 20, lettere *f)* e *g)*, si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

La cancellazione di cui al primo comma deve essere giudizialmente ordinata qualora la domanda sia rigettata con sentenza passata in giudicato o il processo sia estinto per rinuncia o per inattività delle parti ».

**31. 9.** Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Fontan.

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 95-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il giudice tavolare, qualora lo ritenga opportuno, può delegare ai conservatori dei libri fondiari preposti ai relativi uffici, l'emissione del decreto tavolare per determinati atti o categorie di atti.

\* **31. 7.** Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Fontan.

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 95-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il giudice tavolare, qualora lo ritenga opportuno, può delegare ai conservatori dei libri fondiari preposti ai relativi uffici, l'emissione del decreto tavolare per determinati atti o categorie di atti.

\* **31. 10.** Olivieri, Schmid.

*Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso Art. 130-ter, con il seguente:*

ART. 130-*ter*. 1. Avverso il decreto tavolare del conservatore dei libri fondiari,

è ammesso reclamo con le modalità previste dagli articoli 126 e seguenti.

\*\* **31. 8.** Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Fontan.

*Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso Art. 130-ter, con il seguente:*

ART. 130-*ter*. 1. Avverso il decreto tavolare del conservatore dei libri fondiari, emesso per delega del giudice tavolare, è ammesso reclamo con le modalità previste dagli articoli 126 e seguenti.

\*\* **31. 11.** Olivieri, Schmid.

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

ART. 31-*bis*.

1. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal Capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile.

2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi è tenuto a esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

**31. 01.** Zeller, Brugger, Widmann, Fontan.

**(A.C. 7186 – sezione 31)**

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 32.

*(Disposizioni in materia di atti pubblici, scritture private autenticate e loro copia certificata conforme).*

1. Salvo autorizzazione o ordine della competente autorità giudiziaria e salvo quanto disposto dal titolo VI, capo I, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è fatto divieto

ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di asportare anche temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati.

2. In tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto, salvo specifico ordine della competente autorità giudiziaria, mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario.

3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione, le quietanze ed ogni altra formalità da annotarsi a margine degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a cura degli uffici finanziari e della pubblica amministrazione in genere sono eseguite sui documenti stessi dal pubblico ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione cui l'originale avrebbe dovuto essere prodotto in base alla normativa previgente.

4. Il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze possono in qualsiasi momento disporre atti di ispezione e controllo, senza preavviso, per verificare la conformità agli originali delle copie di atti pubblici e scritture private.

5. È abrogata ogni norma in contrasto con tale disposizione.

**(A.C. 7186 – sezione 32)**

**ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 33.**

*(Comunicazione di violazioni tributarie).*

1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Comunicazione di violazioni tributarie »;

b) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati.

**(A.C. 7186 – sezione 33)**

**ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 34.**

*(Trasferimento di impianti, beni e attività alle società costituite a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico).*

1. Alle società per azioni, costituite in applicazione degli articoli 9 e 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto n. 79 del 1999 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 settembre 1999, a far data dall'efficacia degli atti di conferimento di impianti, beni e attività alle società stesse, sono trasferite le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento, concernenti gli impianti, i beni e le attività conferiti e già intestati alla originaria società conferente e alle società conferenti successive.

2. Fatti salvi i poteri delle competenti autorità di aggiornare i canoni concessori, le concessioni di aree demaniali destinate all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica si intendono prorogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sino al 31 dicembre 2030.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED  
ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI  
LEGGE**

**ART. 34.**

*(Trasferimento di impianti, beni e attività alle società costituite a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico).*

*Sopprimere il comma 2.*

**34. 2.** Contento.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Fatti salvi i poteri delle competenti autorità anche in materia di aggiornamento dei relativi canoni, le concessioni di aree demaniali destinate agli impianti di produzione di energia elettrica in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino al 31 dicembre 2020, ma scadono di diritto all'atto della definitiva dismissione degli impianti che si verifichi precedentemente alla medesima data.

3. Le concessioni demaniali rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermi i poteri di cui al comma 1, hanno durata non inferiore a 20 anni, non possono comportare canoni o condizioni idonei a falsare la concorrenza tra i produttori di energia elettrica e scadono di diritto all'atto della definitiva dismissione degli impianti che si verifichi precedentemente alla data di scadenza.

4. Fatti salvi i poteri delle competenti autorità anche in materia di aggiornamento dei canoni, le concessioni idroelettriche previste dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, scadono il 31 dicembre 2020.

**34. 3. Contento.**

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Fatti salvi i poteri delle competenti autorità anche in materia di aggiornamento dei relativi canoni, le concessioni di aree demaniali destinate agli impianti di produzione di energia elettrica in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino al 31 dicembre 2020, ma scadono di diritto all'atto della definitiva dismissione degli impianti che si verifichi precedentemente alla medesima data.

3. Le concessioni demaniali rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermi i poteri di cui al comma 1, hanno durata non inferiore a venti anni, non possono comportare canoni o condizioni idonei a falsare la

concorrenza tra i produttori di energia elettrica e scadono di diritto all'atto della definitiva dismissione degli impianti che si verifichi precedentemente alla data di scadenza.

**34. 5. Contento.**

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Fatti salvi i poteri delle competenti autorità anche in materia di aggiornamento dei relativi canoni, le concessioni di aree demaniali diverse da quelle previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, destinate all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica in attività alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono prorogate dalla medesima data sino al 31 dicembre 2020. Le concessioni suddette scadono di diritto all'atto della definitiva cessazione dell'esercizio degli impianti che si verifichi precedentemente al 31 dicembre 2020.

3. Le concessioni demaniali rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermi i poteri di cui al comma 1, hanno durata non inferiore a venti anni, non possono comportare canoni o condizioni idonee a falsare la concorrenza tra i produttori di energia elettrica e scadono di diritto all'atto della definitiva cessazione dell'esercizio degli impianti che si verifichi precedentemente alla data di scadenza.

**34. 4. Contento.**

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 34. 6  
DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 34. 6, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti 31 dicembre 2001.*

**0. 34. 6. 1.** Volontè, Teresio Delfino, Tasone.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Fatti salvi i poteri delle competenti autorità anche in materia di aggiorna-

mento dei relativi canoni, le concessioni concernenti soltanto le aree demaniali destinate all'esercizio degli impianti di produzione di energia termoelettrica e alle opere connesse e ausiliarie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino al 31 dicembre 2020, ma scadono di diritto alla cessazione dell'attività di produzione di energia che si verifichi precedentemente alla medesima data.

#### 34. 6. La Commissione.

*Al comma 2, sostituire le parole da: di aree demaniali fino a: energia elettrica con le seguenti: concernenti soltanto le aree demaniali destinate all'esercizio degli impianti di produzione di energia termoelettrica.*

#### 34. 1. Governo.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

#### ART. 35.

1. All'articolo 208, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, dopo le parole: « loro competenza » inserire le seguenti: « e per consentire progetti-obiettivi, finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e della sorveglianza ambientale ».

**34. 01.** Fontanini, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.

**(A.C. 7186 – sezione 34)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, è stato emanato il decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 112, con il quale si è provveduto al trasferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni e agli enti locali;

rilevato che molte norme nazionali sono state espressamente abrogate, altre risultano abrogate implicitamente, mentre altre ancora vanno reinterprete alla luce delle competenze residue allo Stato;

rilevato ancora come la confusa situazione normativa determini notevoli difficoltà di interpretazione nella pubblica amministrazione e nei cittadini,

impegna il Governo

a proporre al Parlamento, con la legge di semplificazione 2000, le norme di delega ai fini della compilazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, di testi unici legislativi riferiti alle materie oggetto di trasferimento di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998. Nella compilazione dei testi unici si dovrà prevedere l'abrogazione o la modifica di quelle norme incompatibili con l'avvenuto trasferimento delle funzioni nonché l'adeguamento delle stesse alle funzioni residue allo Stato. I testi unici seguiranno ove possibile la ripartizione dei capi di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998 e precisamente:

a) artigianato;

b) industria;

c) conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive;

d) ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia;

e) miniere e risorse geotermiche;

f) ordinamento delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;

g) fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio;

h) turismo;

i) territorio e urbanistica;

l) protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione di rifiuti;

m) risorse idriche e difesa del suolo;

n) opere pubbliche;

o) viabilità;

p) trasporti;

q) protezione civile;

r) tutela della salute;

s) servizi sociali;

t) istruzione scolastica;

u) formazione professionale;

v) beni e attività culturali;

z) spettacolo;

aa) sport;

bb) polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio.

**9/7186/1.** Casinelli

La Camera,

visto il disegno di legge n. 7186, recante disposizioni per la delegificazione di

norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1999 –;

posto che, sul piano del metodo e del merito, sarebbe opportuno che gli interventi di semplificazione, che arrivano ad ondate, venissero inquadrati in un progetto organico di razionalizzazione del sistema normativo;

considerato che il Comitato per la legislazione ha affermato che tutte le norme sostanziali introdotte con la legge annuale di semplificazione devono essere funzionali all'obiettivo della semplificazione stessa,

impegna il Governo

ad individuare, in sede di sistematica approvazione della legge di delegificazione di norme e semplificazione di procedimenti amministrativi, un programma di intervento complessivo per quanto riguarda il riordino e la semplificazione dell'intero sistema normativo.

**9/7186/2** Lembo.